SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 2002.

Approvazione di n. 3 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture.

DECRETO 15 febbraio 2002.

Approvazione di n. 2 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi.

DECRETO 15 febbraio 2002.

Approvazione di n. 19 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio.

DECRETO 15 febbraio 2002.

Approvazione di n. 2 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle attività professionali.

Da 02A02637 a 02A02640

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 marzo 2002, n. **37.**

Disposizioni per il conferimento del grado superiore, a titolo onorifico, ai paracadutisti della «Folgore» caduti nelle acque della Meloria il 9 novembre 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai quarantasei paracadutisti del 2° battaglione denominato «Tarquinia» periti in un incidente aereo nel corso di una esercitazione il 9 novembre 1971 presso lo scoglio della Meloria (Livorno) ed al paracadutista del battaglione denominato «Sabotatori» deceduto nel corso delle successive operazioni di recupero dei corpi delle vittime dell'incidente è conferito, a titolo di tributo d'onore alla memoria, il grado superiore.

2. Il conferimento di cui al comma 1 è disposto d'ufficio, con decreto del Ministro della difesa, a decorrere dal 10 novembre 1971.

3. Il conferimento del grado superiore di cui alla presente legge non modifica in alcun modo gli eventuali trattamenti economici a qualunque titolo goduti, ivi inclusi quelli attribuiti in relazione agli avvenimenti di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 2002

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
PERA

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 575):

Presentato dall'on. LAVAGNINI ed altri il 6 giugno 2001.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 28 giugno 2001 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 10, 11, 25 luglio 2001.

Assegnato nuovamente alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 26 settembre 2001.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, e approvato il 26 settembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 690):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 9 ottobre 2001 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 27 febbraio 2002.

02G0066

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 gennaio 2002, n. **38.**

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera *a)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'articolo 17, comma 96, lettera *a)*, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla richiamata legge n. 697 del 1986, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree nelle scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, recante norme sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1.1.4/31890/4.23.41 del 27 luglio 2001;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera *a)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, nonché le modalità per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti.

2. Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle «*Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica*», di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000.

3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) per legge, la legge 11 ottobre 1986, n. 697;

e) per scuole di cui all'articolo 1 della legge, le scuole pubbliche e private aventi come finalità la gestione di corsi per mediatori linguistici per i fini di cui alla legge stessa;

f) per corsi, i corsi di diploma per mediatori linguistici istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi del presente regolamento;

g) per Commissione, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3.

Art. 2.

Istanza di riconoscimento

1. I soggetti pubblici e privati, gestori di scuole che intendono ottenere il riconoscimento per i fini di cui al presente regolamento, devono produrre apposita documentata istanza al Ministero. La documentazione deve comprendere lo statuto della scuola di cui all'articolo 4, il regolamento didattico dei corsi di studio di cui all'articolo 7, nonché i requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle dotazioni di personale, finanziarie e delle strutture di cui al comma 2. Sono consentite integrazioni all'istanza stessa ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.

2. Ai fini del riconoscimento le scuole devono disporre di condizioni atte a garantire la qualità formativa, consistenti in adeguate risorse finanziarie, in una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, *computers*, biblioteca, e cabine di simultanea in proporzione al numero degli studenti; e devono altresì disporre di qualificati docenti delle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti, afferenti alle attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, come indicate nel prospetto allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico *curriculum* di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento trasmette alla Commissione di cui all'articolo 3 copia della stessa e della relativa documentazione.

4. Entro i successivi novanta giorni la Commissione formula motivato parere sull'istanza di riconoscimento, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, tenuto altresì conto delle possibilità occupazionali nel settore nell'ambito del bacino di utenza delle scuole richiedenti e dell'eventuale presenza, nello stesso ambito territoriale regionale, di scuole riconosciute e di corrispondenti corsi di studio attivati presso università.

5. Ai fini della formulazione del prescritto parere è in facoltà della Commissione accertare, anche con visite ispettive, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature. A tal fine la Commissione può avvalersi anche di esperti esterni, entro il limite massimo di tre, ove la stessa Commissione non disponga al proprio interno delle conoscenze relative a specifici ambiti linguistici che ritenga motivatamente necessarie al fine della valutazione.

6. Il provvedimento di riconoscimento è adottato con decreto del direttore generale del Servizio sulla base del parere formulato dalla Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, decorsi inutilmente i quali, il riconoscimento si intende negato. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, i termini di cui ai

commi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per non più di sessanta giorni, decorsi inutilmente i predetti termini, il riconoscimento si intende negato.

7. Il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, è adottato con le stesse modalità di cui al comma 6.

8. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. Il decreto di riconoscimento indica la sede nella quale la scuola è abilitata, successivamente alla data di emanazione del provvedimento, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale e a rilasciare i relativi diplomi equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe n. 3 delle lauree universitarie - *Scienze della mediazione linguistica* di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000. Per l'eventuale riconoscimento di sedi decentrate deve essere prodotta apposita documentata istanza successivamente al riconoscimento della sede principale, secondo le procedure di cui ai commi 2 e seguenti.

Art. 3.

Commissione tecnico-consultiva

1. Con decreto del Ministro è costituita una Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine all'istanza di riconoscimento delle scuole ai sensi del presente regolamento.

2. La Commissione è composta da:

a) quattro docenti scelti dal Ministro in una rosa di otto professori universitari designati dal Consiglio universitario nazionale, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attività formative caratterizzanti individuate nel prospetto allegato n. 3, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

b) quattro esperti designati, in ragione rispettivamente di due per ciascuna, dall'Associazione italiana traduttori e interpreti e dall'Associazione internazionale interpreti di conferenza;

c) un esperto in valutazione e programmazione designato dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

3. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo, il dirigente del competente Ufficio del servizio, responsabile del procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato il Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parità.

4. La Commissione dura in carica tre anni. I singoli componenti possono essere confermati una sola volta.

5. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.

6. La Commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad audizioni anche su richiesta dei soggetti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con provvedimento del direttore generale del Servizio.

7. Su delibera della Commissione, in relazione a questioni ed argomenti specifici, possono partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, esperti qualificati convocati di volta in volta dal Presidente.

8. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori delle scuole che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'articolo 2. I membri della Commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, né avere presso le stesse incarichi di insegnamento in atto.

9. Ai componenti la Commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della Commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 4.

Effetti del riconoscimento

1. Il provvedimento di riconoscimento abilita la Scuola ad istituire e ad attivare corsi di diploma per mediatori linguistici e determina il numero massimo dei corsi e degli allievi da ammettere al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo.

2. Le scuole riconosciute ai sensi del precedente comma sono rette da uno statuto che ne disciplina la gestione e il funzionamento, compresi i rapporti con i soggetti gestori delle scuole stesse, prevedendo gli organi responsabili della direzione amministrativa, scientifica e didattica, nonché le attribuzioni, la composizione e la durata degli stessi. Tra gli organi deve essere previsto un Comitato tecnico-scientifico composto da almeno tre esperti, di cui un docente universitario, esterno alla scuola, inquadrato nei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti.

3. Il Comitato di cui al comma 2 presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della scuola e sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente, nonché sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla Commissione. La mancata presentazione al Ministero della relazione per due anni consecutivi determina, previa diffida a presentare le relazioni predette entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza del riconoscimento, da adottare con motivato decreto del direttore generale del Servizio.

4. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 2, comma 4, il Ministero dispone, anche su proposta della Commissione, verifiche ispettive a campione presso le scuole.

5. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneità, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della Commissione. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa. Il decreto di revoca è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Con provvedimento del direttore generale del Servizio, su istanza delle scuole interessate e previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 3, è autorizzato il trasferimento della sede. Il trasferimento della responsabilità legale delle stesse è comunicato al Ministero per la presa d'atto.

Art. 5.

Reiterazione dell'istanza

1. I soggetti gestori delle scuole cui sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilità è adottato dal direttore generale del Servizio previo parere obbligatorio della Commissione di cui all'articolo 3.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDIO

Art. 6.

Obiettivi formativi dei corsi di studio e criteri di ammissione

1. I corsi attivati nelle scuole hanno lo scopo di fornire agli studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture, nonché di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche orali e scritte adeguate alle professionalità proprie dell'area della mediazione linguistica.

2. I corsi di studio di cui al comma 1 hanno durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi universitari, quali definiti e disciplinati dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

3. Per essere ammessi ai corsi di studio di cui al comma 1 occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, da parte degli organi della scuola responsabili della didattica. Il regolamento didattico di cui all'articolo 7 richiede altresì il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinando le necessarie modalità di verifica. Deve essere comunque accertata, tra l'altro, l'ottima conoscenza della lingua madre da parte dei candidati.

4. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni.

Art. 7.

Ordinamenti didattici

1. Le scuole adottano il regolamento didattico dei corsi di studio in conformità agli obiettivi formativi qualificanti e alle attività formative indispensabili individuate per la classe delle «*Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica*» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le materie indicate nell'articolo 11, comma 3, lettere *c)* e *d)* e comma 7, lettere *i)*, *l)* ed *m)*, nonché lettera *e)*, limitatamente alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il regolamento stesso determina in particolare i contenuti di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999.

3. Della Commissione per la prova finale per il conseguimento del diploma fa parte un esperto designato dal Ministro, con oneri a carico della scuola.

4. Il regolamento è adottato e modificato con le procedure previste nello statuto della scuola.

Art. 8.

Riconoscimento ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari

1. I diplomi rilasciati dalle scuole riconosciute al termine dei corsi di studio di cui all'articolo 6 consentono l'accesso ai corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi delle lauree universitarie specialistiche in «Interpretariato di conferenza» (n. 39/S) e in «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» (n. 104/S) di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, con le modalità di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.

2. I competenti organi accademici degli atenei valutano i crediti formativi acquisiti dallo studente nei corsi di cui all'articolo 6 del presente regolamento ai fini del proseguimento degli studi nei corsi di laurea appartenenti alle classi delle lauree universitarie determinate con il decreto del Ministro 4 agosto 2000, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento adottato con decreto del Ministro 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro 4 agosto 2000.

Art. 9.

Docenza nei corsi

1. Gli insegnamenti nei corsi di cui all'articolo 6 sono affidati a professori e ricercatori universitari ovvero a esperti in possesso di idonea qualificazione in materia di traduzione e di interpretariato, nonché di documentata esperienza professionale acquisita in attività relativa alle stesse materie. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico *curriculum* di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

Norme di adeguamento

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le scuole già riconosciute ai sensi della legge si conformano alle disposizioni del regolamento stesso. Nello stesso termine trasmettono al competente Servizio una dettagliata e documentata relazione in merito. La mancata trasmissione della relazione e della relativa documentazione, nel termine indicato, determina la revoca del riconoscimento, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, anche a seguito delle risultanze dell'eventuale visita ispettiva disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la Commissione esprime il proprio parere.

3. La conferma del riconoscimento delle scuole è disposta nei successivi trenta giorni con decreto del direttore generale del Servizio.

4. Qualora siano accertate carenze dei requisiti di idoneità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6.

5. I decreti di conferma e di revoca dei riconoscimenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

Valutazione dei crediti formativi

1. Su istanza degli interessati gli esami superati dagli studenti e da coloro che hanno conseguito il diploma secondo il previgente ordinamento presso le scuole riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, sono considerati dai competenti organi didattici crediti formativi ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 2, comma 9.

Art. 12.

Accesso agli atti del procedimento

1. Ai sensi e con le modalità previste dal regolamento adottato con decreto del Ministro 14 giugno 1994, n. 774, attuativo dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, e successive modificazioni e integrazioni i soggetti di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa hanno diritto di accesso agli atti del procedimento in possesso del Ministero.

Art. 13.

Convenzioni con atenei per la realizzazione di corsi di laurea specialistica

1. Previo provvedimento autorizzativo disposto dal direttore generale del Servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, le scuole possono stipulare convenzioni con atenei ubicati nella regione ove hanno sede le stesse, per la realizzazione di corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi di cui all'articolo 8, comma 1. Restano riservate agli atenei la responsabilità didattica dei corsi medesimi e il rilascio dei relativi titoli.

Art. 14.

Termini procedimentali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, sono rispettivamente stabiliti in sessanta e in duecentoquaranta giorni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 gennaio 2002

Il Ministro: MORATTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Istruzione, università e ricerca, foglio n. 137

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 11 ottobre 1986, n. 697, prevede «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori».

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, concerne «Istituzione dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il comma 96, lettera *a)*, dell'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) recita:

«96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli.».

— Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei».

— Il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000 prevede: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie».

— Il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001 reca: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 17, comma 96, lettera *a)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo della legge 11 ottobre 1986, n. 697, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo del decreto ministeriale 4 agosto 2000 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il titolo del decreto ministeriale 4 agosto 2000 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 13, della citata legge 9 maggio 1989, n. 168:

«5. Per la costituzione dl gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *f)* per collaborazioni a tempo parziale, nonché per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso art. 12, comma 4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro».

Nota all'art. 6:

— L'art. 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, prevede:

«Art. 5. — 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono venticinque ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'art. 11, comma 7, lettera *d).*

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso».

Note all'art. 7:

— I commi 3, lettere *c)* e *d)* e 7, lettere *e)*, *i)*, *l)* e *m)* dell'art. 11 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recano:

«3. Ogni ordinamento didattico determina:

a) - b) (omissis);

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riperendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio».

«7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

a) - d) (omissis);

e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;

f) - h) (omissis);

i) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;

l) alla valutazione della qualità delle attività svolte;

m) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte».

— L'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, reca:

«2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i *curricula* offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza».

Note all'art. 8:

— L'art. 5 del decreto ministeriale 28 novembre 2000 prevede:

«Art. 5. — 1. I regolamenti didattici dei corsi di studio di laurea specialistica fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 9, comma 3; 12, comma 2, lettera *c)*, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al seguente comma 2.

2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 11, comma 7, lettera *e)*, del predetto decreto ministeriale».

— Il comma 5, dell'art. 5 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, dispone:

«5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 4 agosto 2000:

«Art. 5. — 1. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5, e art. 9, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i regolamenti didattici di ateneo prevedono, individuati i relativi crediti mancanti entro i limiti fissati nei regolamenti medesimi, l'eventuale integrazione dei *curricula*. L'integrazione è consentita anche successivamente al conseguimento del titolo di laurea. Ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera *d)* del predetto decreto ministeriale, l'acquisizione dei crediti mancanti è accertata nelle forme previste dagli stessi regolamenti didattici».

Nota all'art. 10:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, riguarda «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 11:

— Per il titolo della legge 11 ottobre 1986, n. 697, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Il decreto ministeriale 14 giugno 1994, n. 774, prevede: «Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Gli articoli 7, 9, 10 e 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedono:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni d'impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 9. — 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento».

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

«Art. 22. — 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27».

02G0062

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2002.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. Sergio Ferrero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio al sig. Sergio Ferrero, scrittore, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istituiva, di € 15.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni del Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 18 gennaio 2002, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro quindicimila/00 al sig. Sergio Ferrero, nato a Torino il 21 dicembre 1926.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2002 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n. 2, foglio n. 97

02A02873

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DIRETTIVA 16 gennaio 2002.

Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni.

A tutte le amministrazioni dello Stato
Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato
A tutti gli enti pubblici non economici nazionali

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
DI INTESA CON
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazione al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare l'art. 6 del decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2001, recante «Istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie»;

EMANA

la seguente direttiva:

Sicurezza nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Le informazioni gestite dai sistemi informativi pubblici costituiscono una risorsa di valore strategico per il governo del Paese;

Questo patrimonio deve essere efficacemente protetto e tutelato al fine di prevenire possibili alterazioni sul significato intrinseco delle informazioni stesse. È noto infatti che esistono minacce di intrusione e possibilità di divulgazione non autorizzata di informazioni, nonché di interruzione e di distruzione del servizio.

Lo stesso processo di innovazione tecnologica produce da un lato strumenti più sofisticati di «attacco», ma d'altro lato idonei strumenti di difesa e protezione.

Assume quindi importanza fondamentale valutare il rischio connesso con la gestione delle informazioni e dei sistemi.

Inoltre per poter operare in un mondo digitale sempre più aperto, le pubbliche amministrazioni devono essere in grado di presentare credenziali di sicurezza nelle informazioni conformi agli standard internazionali di riferimento.

Nell'ambito delle rispettive responsabilità il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed il Ministro delle comunicazioni sono quindi chiamati ad interpretare il tema rischio-sicurezza non solo nell'ottica della riduzione della vulnerabilità, per garantire integrità e affidabilità dell'informazione pubblica, ma anche al fine di creare e mantenere una posizione primaria a livello europeo.

Si raccomanda pertanto a tutte le pubbliche amministrazioni in indirizzo di avviare nell'immediato alcune azioni prioritarie tali da consentire il conseguimento di un primo importante risultato di allineamento ad una «base minima di sicurezza», attraverso:

1) una rapida autodiagnosi, sulla base dell'allegato 1, del livello di adeguatezza della Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni (ICT), con particolare riferimento alla dimensione organizzativa operativa e conoscitiva della sicurezza;

2) l'attivazione delle necessarie iniziative per posizionarsi sulla «base minima di sicurezza», definita nell'allegato 2, che consenta di costruire con un approccio unitario e condiviso, le fondamenta della sicurezza della pubblica amministrazione.

Tali fondamenta non pretendono di rappresentare una risposta completa ed esaustiva, ma vogliono fornire una serie di indicazioni tecnico-operative utili per avviare la pubblica amministrazione verso la concreta soluzione dei principali problemi di sicurezza e, nel contempo, gettare le basi per lo sviluppo di un vero e proprio sistema nazionale di sicurezza ICT della pubblica amministrazione.

Nel frattempo a tal fine il Dipartimento per l'innovazione per le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle comunicazioni stanno promovendo la predisposizione del programma di azione del Governo per la sicurezza ICT da sottoporre alla attenzione delle pubbliche amministrazioni, articolato sulle seguenti linee:

1) promuovere la creazione e la successiva attivazione di un modello organizzativo nazionale di sicurezza ICT che comprenda tutti gli organi istituzionali, scientifici ed accademici deputati, ciascuno per il proprio ruolo, ad assicurare organicità e completezza al tema sicurezza;

2) costituire un comitato nazionale della sicurezza ICT per indirizzare, guidare e coordinare le varie iniziative connesse con il raggiungimento degli standard di sicurezza che verranno definiti;

3) definire uno schema nazionale di riferimento della sicurezza sviluppando linee guida, direttive, standard, nonché i processi di accreditamento e di certificazione;

4) formulare il piano nazionale della sicurezza ICT della pubblica amministrazione;

5) realizzare la certificazione di sicurezza ICT nella pubblica amministrazione.

Data l'importanza ed attualità del tema in oggetto e nella consapevolezza del grande impegno richiesto in termini di competenze e risorse da mobilitare si raccomanda tutte le pubbliche amministrazioni di agire con la massima priorità ed urgenza per quanto riguarda le azioni immediate preventivamente descritte.

Roma, 16 gennaio 2002

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie: STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 201

La Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni
(ICT Security)

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SICUREZZA
Auto Valutazione

Allegato 1

gennaio 2002

Note sul questionario di Auto - diagnosi

- Il questionario ha lo scopo di guidare l'Amministrazione nel processo di auto-valutazione del proprio livello di sicurezza, rispetto alla base minima raccomandata.

- I risultati dell'auto-valutazione sono *proprietà riservata* dell'Amministrazione, la quale é libera di decidere come utilizzarli.

- Il questionario é stato impostato al fine di consentire un processo operativo affidabile e rapido

  A tale scopo sono state definite sei schede, una per ciascuna delle aree chiave della sicurezza: Policy, Ruoli e Responsabilità, Norme e Procedure, Amministrazione della Sicurezza, Analisi del Rischio, Formazione e Sensibilizzazione.

  Ogni scheda comprende una lista di modalità operative, una guida alle domande che dovrebbero essere poste e un insieme di possibili risposte (1,2,3,4) nell'ambito delle quali ci dovrebbe essere quella maggiormente coerente con la situazione riscontrata.

- Valutare la scheda comporta semplicemente selezionare una delle 4 possibili risposte predefinite su ciascuna delle 6 schede.

Policy della Sicurezza

Obiettivo: Ci dovrebbe essere una appropriata Policy di sicurezza informatica

Tick	Passi suggeriti	Commenti
( )	Ottenere e valutare il documento di policy	
( )	Intervistare alcuni responsabili per verificare l'adeguatezza della policy per supportare la sicurezza	
( )	Considerare la rilevanza della policy per l'attività dell'Amministrazione	

Tick	Considerazioni di valutazione	Commenti
( )	La policy indirizza sia la sicurezza informatica che quella informativa ?	
( )	Fornisce una base per gli obiettivi di sicurezza e di continuità ?	
( )	Fornisce una base sufficiente per realizzare la sicurezza ?	
( )	Fornisce una base sufficiente per misurare la coerenza della sicurezza alla policy ?	
( )	L'amministrazione supporta adeguatamente il rispetto delle policy ?	

Val.	Conclusioni	Commenti
( )	1. La policy è formalizzata e completa	
( )	2. La policy esiste e può essere migliorata	
( )	3. La sicurezza è solo parzialmente e indirettamente indirizzata dalla policy	
( )	4. Non esiste alcuna policy	

Tick: apporre l'indicazione (✓) di effettuazione del passo suggerito e del tipo di considerazione
Val.: apporre la cifra (1, 2, 3 o 4) corrispondente al rating valutato più opportuno

Ruoli e Responsabilità

Obiettivo: Le Responsabilità della sicurezza informatica dovrebbero essere formalmente descritti ed efficacemente implementati

Tick	Passi suggeriti	Commenti
( )	Intervistare i ruoli utente sulla loro consapevolezza circa le responsabilità della sicurezza in azienda	
( )	Rivedere le job description per verificare la presenza di specifiche responsabilità sulla sicurezza	
( )	Verificare la documentazione relativa ad analisi del rischio, a classificazioni e ad autorizzazioni per valutare le responsabilità esercitate	

Tick	Considerazioni di valutazione	Commenti
( )	I Proprietari richiedono/sviluppano analisi del rischio e classificazioni delle risorse ?	
( )	Autorizzano chiaramente i privilegi di accesso ai dati ?	
( )	Hanno la responsabilità sulla sicurezza chiaramente specificata ?	
( )	Autorizzano gli investimenti in sicurezza ?	

Val.	Conclusioni	Commenti
( )	1. Le responsabilità sulla sic.zza sembrano essere specificate e suff.nte implementate	
( )	2. Le responsabilità non sono documentate ma sembrano essere ragionevolmente applicate in pratica	
( )	3. Le responsabilità sono documentate ma sembrano inefficaci	
( )	4. Le responsabilità non esistono	

Tick: apporre l'indicazione (✓) di effettuazione del passo suggerito e del tipo di considerazione
Val.: apporre la cifra (1, 2, 3 o 4) corrispondente al rating valutato più opportuno

Norme e Procedure

Obiettivo: Un insieme organico di norme e procedure dovrebbe fornire una guida efficace all'utilizzo e allo sviluppo sicuro del sistema ICT

Tick	Passi suggeriti	Commenti
( )	Ottenere informazioni e documenti sulle metodologie di sviluppo e gestione dei sistemi informatici	
( )	Valutare la completezza degli standard di sicurezza informatica	
( )	Valutare l'esistenza, l'utilizzo, il rispetto e l'adeguatezza delle norme di sicurezza	

Tick	Considerazioni di valutazione	Commenti
( )	Gli standard e le procedure di IT considerano le implicazioni di sicurezza ?	
( )	Gli standard e le procedure e le norme di sicurezza sono aggiornate ?	
( )	Le risorse sono classificate in base alla loro sensitività ?	
( )	La sicurezza informatica è considerata in tutte le fasi del ciclo di vita delle applicazioni ?	

Val.	Conclusioni	Commenti
( )	1. Norme e procedure sono formalizzate e sembrano essere complete e attuali	
( )	2. Esistono ma devono essere significativamente migliorate	
( )	3. Esistono ma a livello informale o non documentate	
( )	4. Non esistono	

Tick: apporre l'indicazione (✓) di effettuazione del passo suggerito e del tipo di considerazione
Val.: apporre la cifra (1, 2, 3 o 4) corrispondente al rating valutato più opportuno

Amministrazione della Sicurezza

Obiettivo: L'Organizzazione della Funzione Sicurezza Informatica dovrebbe avere un adeguato numero di *Professionalità* con il compito di amministrare la sicurezza informatica

Tick	Passi suggeriti	Commenti
( )	Intervistare gli amministratori della sicurezza: funzioni, background, attività, ecc....	
( )	Valutare la copertura delle posizioni rispetto a quantità e qualità	
( )	Valutare la coerenza delle attività svolte rispetto alla missione	
( )	Valutare i ruoli aziendali coinvolti e l'interazione tra di essi	

Tick	Considerazioni di valutazione	Commenti
( )	Sono individuati chiaramente i ruoli interni/esterni (utenti) e le relazioni tra i due ?	
( )	Esistono regole chiare e conosciute sulla richiesta, modifica, attivazione ed estinzione delle abilitazioni ?	
( )	Esistono e sono implementati adeguati strumenti per la configurazione centralizzata delle utenze/privilegi ?	
( )	Esistono e sono configurati sistemi di controllo accessi alle risorse ?	
( )	Esistono e sono aggiornati sistemi di gestione antivirus	
( )	Esistono e sono operativi sistemi di gestione del back-up e recovery	
( )	Esistono e sono operative strutture di gestione degli incidenti (gruppi di risposta)	

Val.	Conclusioni	Commenti
( )	1. L'amministrazione della sicurezza risulta ben presidiata e operativamente efficiente	
( )	2. L'amministr.ne è impropriamente presidiata ma appare essere oper.ente efficiente	
( )	3. Le responsabilità sono assegnate ma la funzione è solo parzialmente efficiente	
( )	4. L'amministrazione è inefficiente	

Tick: apporre l'indicazione (✓) di effettuazione del passo suggerito e del tipo di considerazione
Val.: apporre la cifra (1, 2, 3 o 4) corrispondente al rating valutato più opportuno

Analisi del Rischio

Obiettivo: Ci dovrebbe essere un efficace e tempestiva analisi delle minacce potenziali e del loro impatto sulla sicurezza delle informazioni critiche

Tick	Passi suggeriti	Commenti
( )	Identificare e rivedere le analisi del rischio più recenti	
( )	Considerare il livello e l'impatto dei rischi individuali	
( )	Discutere le procedure di analisi e valutazione del rischio utilizzate	
( )	Valutare i piani d'azione generati dall'analisi	

Tick	Considerazioni di valutazione	Commenti
( )	L'analisi del rischio copre tutte le risorse informatiche ?	
( )	L'analisi considera tutte le minacce ragionevolmente probabili ?	
( )	Il personale della sicurezza informatica e i Referenti applicativi sono coinvolti ?	
( )	Sono stimati gli impatti sul business ?	
( )	Sono valutati i costi/benefici delle contromisure suggerite ?	
( )	E' valutata la riduzione di rischio conseguente ?	

Val.	Conclusioni	Commenti
( )	1. Le analisi del rischio sono periodicamente eseguite	
( )	2. Le analisi del rischio sono eseguite ma sono superate ed hanno un obiettivo ristretto	
( )	3. Il rischio è stato informalmente considerato	
( )	4. Non c'è analisi del rischio	

Tick: apporre l'indicazione (✓) di effettuazione del passo suggerito e del tipo di considerazione
Val.: apporre la cifra (1, 2, 3 o 4) corrispondente al rating valutato più opportuno

Sensibilizzazione e Formazione

Obiettivo: Consapevolezza e sensibilizzazione sulla sicurezza dovrebbero essere sviluppati attraverso efficaci programmi di formazione a tutti i livelli dell'Organizzazione

Tick	Passi suggeriti	Commenti
( )	Intervistare alcuni Responsabili per determinare se viene fornito uno specifico training sulla sicurezza	
( )	Rivedere il materiale di training	
( )	Rivedere i programmi e le procedure di formazione	

Tick	Considerazioni di valutazione	Commenti
(3)	E' richiesto al personale di firmare un accordo di riservatezza sulle informazioni ?	
(4)	Il personale riceve periodicamente un bollettino sulla sicurezza o altro materiale ?	
(4)	Esistono programmi di sensibilizzazione e formazione ?	
(4)	La consapevolezza sulla sicurezza sembra ragionavolmente diffusa ?	

Val.	Conclusioni	Commenti
( )	1. Sono impiegati programmi di sensibilizzazione e formazione	
( )	2. Il materiale disponibile può essere sensibilmente migliorato	
( )	3. Non c'è un programma di training ma esiste una certa consapevolezza	
( )	4. Non esiste consapevolezza	

Tick: apporre l'indicazione (✓) di effettuazione del passo suggerito e del tipo di considerazione
Val.: apporre la cifra (1, 2, 3 o 4) corrispondente al rating valutato più opportuno

Quadro di Valutazione

Esempio

SECURITY MANAGEMENT	CONCLUSIONI			
	Adeguato ←			→ Non adeguato
1. POLICY	1	(2)	3	4
2. RUOLI/RESPONSABILITA'	1	2	(3)	4
3. NORME/PROCEDURE	1	2	(3)	4
4. AMMINISTRAZIONE	1	2	(3)	4
5. ANALISI DEL RISCHIO	1	2	3	(4)
6. SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE	1	(2)	3	4

La Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni
(ICT Security)

BASE MINIMA DI SICUREZZA

Allegato 2

GENNAIO 2002

Scopo del documento è di fornire (nell'ambito del contesto normativo attuale), alcune indicazioni per assistere i Ministeri nell'individuazione delle misure di protezione che debbono essere realizzate e gestite con assoluta priorità, al fine di supportare le Amministrazioni sia nell'applicazione degli adempimenti normativi di riferimento (es 675-318) sia nel contrastare eventuali potenziali minacce .

Le prime soluzioni di sicurezza proposte in questo documento hanno sia la caratteristica di propedeuticità realizzativa rispetto a quelle che verranno inserite successivamente nel piano complessivo, sia la peculiarità di rappresentare uno strato di base per la protezione dei sistemi ICT.

Tale strato non rappresenta certamente una soluzione completa e definitiva della sicurezza ma costituisce comunque una significativa barriera di protezione sulla quale implementare successivamente altre contromisure.

Più in dettaglio si tratta, per le Amministrazioni, di definire, progettare e realizzare, nell'arco temporale orientativo di 12 mesi, le seguenti misure.

1. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

Per assicurare che le contromisure individuate (qualunque siano, dalle politiche a quelle tecnologiche) possano effettivamente essere rese operative, è indispensabile integrare la struttura organizzativa esistente con una rete di responsabilità specifiche sulla sicurezza e condividere una serie di principi e regole che devono guidare la corretta gestione della sicurezza
La politica generale dell'amministrazione è di considerare e trattare le informazioni ed i servizi come parte integrante del Patrimonio; è quindi intenzione dell'Amministrazione garantire, in analogia a quanto avviene per le altre attività, il corretto svolgimento delle azioni di prevenzione, protezione e contrasto tramite la definizione delle seguenti *logiche organizzative:*

Presidio Globale: Sicurezza, analisi del rischio, controllo delle informazioni/servizi critici sono concetti che stanno assumendo una importanza sempre maggiore.
Deve essere quindi assicurata una visione unitaria e strategica a livello di Amministrazione in grado di valutare sia il rischio operativo complessivo sia le necessarie misure di sicurezza predisponendo:
a- l'istituzione un apposito " Comitato per la sicurezza ICT "

b : la nomina di un " Consigliere Tecnico" per la Sicurezza ICT in diretto affiancamento al Ministro per tale materia.

Corretta Responsabilizzazione: la valutazione del rischio e la realizzazione della sicurezza necessaria devono essere garantite dai ruoli dell'Amministrazione che hanno a disposizione le effettive leve di responsabilità e di autonomia/delega, nonché di conoscenza dell' operatività per prendere *decisioni chiave* quali: classificare e valorizzare il bene, riconoscere un certo grado di esposizione al rischio, definire un conseguente livello di protezione, monitorare la coerenza dei comportamenti con le politiche stabilite.

Bilanciamento Rischio/Sicurezza: essere in sicurezza significa operare avendo ottenuto una ragionevole riduzione delle probabilità di accadimento (vulnerabilità) di una determinata minaccia la cui presenza espone il bene ad un certo rischio. Qualsiasi investimento per la realizzazione di contromisure di sicurezza deve essere quindi rigorosamente collegabile al margine di riduzione del rischio ottenibile mettendo in campo quelle contromisure.

Separazione dei Compiti: vale per il processo della sicurezza il principio che "chi esegue non verifica", distinguendo tra *monitoraggio e verifica* della sicurezza.
Per *monitoraggio* si intende l'attività di controllo continuo degli indicatori di performance, sicurezza e rischio, svolte dalla funzione/ruolo che realizza le misure di sicurezza, mentre per *verifica* si vuole significare l'attività di controllo saltuaria che si sviluppa attraverso un vero e proprio audit da parte di una funzione/ruolo (ICT Auditing) diversa da quella/o che ha realizzato la sicurezza.

Al fine di assicurare un corretto presidio organizzativo della sicurezza e consentire così sia una corretta gestione (security management system) sia una efficace diffusione e crescita della "cultura" della sicurezza, l'Amministrazione deve ancorare la Rete di Responsabilità ad un insieme di ruoli chiaramente identificati.

Segue uno schema di riferimento di Modello Organizzativo della sicurezza che soddisfa le logiche precisate.

MINISTRO

Consigliere tecnico per la sicurezza ICT

COMITATO PER LA SICUREZZA ICT

- responsabile/coordinatore generale per la legge 626
- responsabile/coordinatore generale per la legge 675
- responsabile segreteria NATO/UEO o analoga articolazione per il segreto di Stato
- responsabile dei sistemi informativi ex d.lgs. 39/93
- responsabile della sicurezza ICT (da nominare ove non previsto)
- responsabile sicurezza infrastrutture e controllo accessi
- responsabile ufficio legislativo
- responsabile programmazione e pianificazione finanziaria

responsabile sicurezza ICT

proprietario di dati ed applicazioni

responsabile sistemi informativi

gestore esterno

Descrizione del modello

Ministro

Per le organizzazioni non ministeriali (es. Enti pubblici non economici) al vertice del funzionigramma deve essere collocato il Presidente o altro soggetto avente rappresentanza legale o altri poteri specificamente a lui conferiti

Consigliere Tecnico per la Sicurezza ICT

E' il consulente strategico del Ministro, l'interfaccia tra il Comitato ed il titolare del Dicastero

Comitato per la Sicurezza ICT

E' l'organo cui viene demandata la politica della sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e del patrimonio informativo gestito prevalentemente con soluzioni automatizzate

Responsabile della sicurezza ICT

E' il soggetto cui compete la definizione delle soluzioni tattiche in attuazione alle direttive impartite dal Ministro direttamente o su indicazione del Comitato

Proprietario dei dati e delle applicazioni

E' ciascun direttore generale per la sfera di informazioni di diretta competenza o trattamento

Responsabile dei sistemi informativi automatizzati

E' il referente istituito dal decreto legislativo 39/93, cui compete la pianificazione degli interventi di automazione, l'adozione delle cautele e delle misure di sicurezza, la committenza delle attività da affidare all'esterno

Gestore esterno

E' il fornitore di servizi che opera sotto il controllo del responsabile dei sistemi informativi

Per facilitare ed accelerare lo sviluppo di una adeguata consapevolezza sui rischi e sull'esigenza di proteggere il patrimonio informativo in tutte le risorse umane dell'Amministrazione, requisito indispensabile per qualsiasi sistema di sicurezza, è inoltre necessario:

- Attuare un processo di sensibilizzazione sul valore delle informazioni, sul rischio al quale risultano esposte, sulle misure di sicurezza e sulla importanza di progettarle adeguatamente.
- Programmare una serie di comunicazioni (presentazioni, bollettini, avvisi, bacheche "virtuali", forum), finalizzate a promuovere la corresponsabilizzazione e la consapevolezza riguardo alle nuove logiche, modelli e comportamenti organizzativi della sicurezza.
- Pianificare la diffusione di informazioni " spot " relativamente agli argomenti chiave della gestione della sicurezza: analisi e gestione del rischio, pianificazione e monitoraggio delle contromisure, normativa e regolamentazione, audit e controllo.

Ciascuna Amministrazione progetterà e realizzerà la propria organizzazione della sicurezza e le sessioni formative in base alle proprie esigenze.

2. GESTIONE DELLA SICUREZZA

Per ottenere il funzionamento della sicurezza organizzativa occorre calare sulla struttura dell'Amministrazione un sistema di gestione (management system) della sicurezza composto da:

- *Carta della Sicurezza*, che definisce gli obiettivi e le finalità delle politiche di sicurezza, le strategie di sicurezza scelte dall'Amministrazione nonché il modello organizzativo ed i processi per attuarle.
- *Politiche Generali di Sicurezza*, che indicano, coerentemente con la Carta della Sicurezza, le direttive da seguire per lo sviluppo, la gestione, il controllo e la verifica delle misure di sicurezza da adottare; devono essere modificate al verificarsi di cambiamenti di scenario.
- *Politiche Specifiche di Sicurezza (Norme)*, focalizzate sull'emissione di normative afferenti argomenti rilevanti per l'organizzazione, il Personale, i sistemi e aggiornate frequentemente sulla base dei cambiamenti organizzativi e tecnologici.

➢ *Specifiche procedure*, a supporto delle gestione operativa delle contromisure tecnologiche adottate. Tali procedure di base riguardano:

- La gestione della "System Security"
- La gestione della "Network Security"
- Il ciclo di vita del software
- La gestione operativa
- La continuità del servizio (Contingency Plan)
- La gestione degli incidenti
- Il controllo e il monitoraggio del sistema di sicurezza
- La sicurezza del Personale.

3. ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

L'analisi del rischio è un processo fondamentale per la pianificazione, realizzazione e gestione di qualsiasi sistema di sicurezza ICT
(ISMS- information security managemnt system) .
Infatti, senza una costante valutazione del valore del patrimonio informativo, dell'intensità delle minacce attuali e potenziali, delle vulnerabilità del sistema e dei potenziali impatti tangibili e intangibili sull'attività e sul posizionamento dell'Amministrazione, risulta impossibile definire un sistema di sicurezza veramente equilibrato e bilanciato rispetto ai rischi ed ai danni/perdite che potrebbero verificarsi.
In un sistema di Governo delle P.A. sempre più aperto, cooperante, digitale ed interconnesso, anche a livello internazionale, i confini del rischio non hanno più barriere e le minacce diventano tutte possibili e, in qualche misura, sempre più probabili.
Ciascuna Amministrazione si deve pertanto dotare di un processo di analisi e gestione del rischio conforme agli standard internazionali di sicurezza, che preveda di massima i passi riportati nello schema seguente:

Attività dell'Analisi del Rischio

Identificazione e Valutazione dei Beni	Elencare i beni dell'organizzazione, i processi e le informazioni valutate interne all'ambito dell'ISMS (information security management system)
Valutazione delle Minacce	Elencare le potenziali minacce associate alla lista dei beni utilizzando le checklist esistenti con le più conosciute e generiche vulnerabilità
Valutazione delle Vulnerabilità	Elencare le vulnerabilità associate alla lista dei beni utilizzando le checklist esistenti con le più conosciute e generiche vulnerabilità.
Identificazione dell'esistente e Pianificazione dei Controlli di Sicurezza	Identificare e documentare tutti i controlli di sicurezza esistenti/pianificati associati alla lista di beni in accordo con le precedenti revisioni della sicurezza.
Analisi del Rischio	Raccogliere insieme le informazioni relative ai beni , le minacce e vulnerabilità derivate dalle precedenti fasi di valutazione per fornire una semplice e pratica vista delle misure dei rischi.
Identificazione e Selezione dei Controlli di Sicurezza e Riduzione dei Rischi	Per ogni bene elencato identificare gli obiettivi di controllo rilevanti previsti(es dal BS 7799) ed utilizzare le minacce e le vulnerabilità correlate per selezionare quei controlli che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi.
Accettazione del Rischio	Se necessario, considerare un'ulteriore riduzione dei rischi scegliendo controlli aggiuntivi in base alle reali esigenze.

Il processo di Analisi del rischio è, tra l'altro, la "pietra angolare" che sostiene l'individuazione e la gestione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali richiesta dal DPR 318 della Legge 675 sulla Privacy.

4. CONTROLLO FISICO/LOGICO DEGLI ACCESSI

Il controllo degli accessi fa parte di diritto della Base Minima di sicurezza e deve essere implementata con priorità . Esso consiste nel

garantire che tutti gli accessi agli oggetti del sistema ICT avvengano esclusivamente secondo modalità prestabilite.
Seguono le indicazioni fondamentali per comprendere ed indirizzare la realizzazione di queste contromisure.

Controllo Fisico

Il controllo degli accessi fisici deve restringe i diritti di accesso del personale alle zone che ospitano risorse aziendali informatiche e non (magazzini tecnici, aree con dati e/o apparati ad alto rischio, uffici riservati, ecc.).

Gli accessi devono essere disciplinati da una procedura di carattere generale e da procedure specifiche per ogni singolo sito.

I controlli di accesso fisico alle aree devono servire a tutte le locazioni che contengono apparati di rete, LAN, impianti elettrici, impianti di condizionamento, telefoni e linee dati, supporti di backup e documenti e qualsiasi altro elemento richiesto per la gestione e manutenzione dei sistemi e non solo alla protezione dei locali contenenti sistemi hardware.

Si deve consentire l'accesso alle aree critiche compartimentate, secondo diversi livelli ed esigenze di sicurezza, alle persone preventivamente autorizzate.

Ciascun dipendente deve essere informato sulle aree di competenza in termini d'accesso fisico e d'orario.

Deve essere verificata l'efficacia dei controlli di accesso fisico alle aree sia durante il normale orario di lavoro che in altri orari .

Le procedure devono prevedere apposite regole di sicurezza in grado di disciplinare l'accesso disciplinando per singolo soggetto (es dipendente , consulente , personale di imprese varie ecc) la regola di accesso .

In particolare l'accesso ai Centri di produzione (Data Center, Call Center, ecc.) deve essere controllato tramite l'uso di badge magnetici/smart card strettamente personali rilasciati esclusivamente al personale conosciuto.

Devono essere privilegiate, evidenziando preventivamente le potenziali criticità che ne conseguono, le scelte a favore della tutela della protezione della persona , nel caso gli obiettivi del controllo degli accessi fisici siano in conflitto con quelli della Legge 626.

Controllo Logico

I controlli d'accesso logico devono fornire un modo tecnico per controllare l'accesso di un utente alle risorse di sistema ed alle informazioni al fine di garantire il controllo delle informazioni che gli utenti possono utilizzare, dei programmi che possono eseguire e delle modifiche che possono apportare.

Nella stesura delle procedure si deve tener conto che:

- L'accesso è la capacità da parte di un soggetto (utente o processo) di fare operazioni (lettura, aggiornamento, scrittura, comunicazione) che accedono e usano "oggetti" (applicazioni, programmi, dati).
- L'autorizzazione è il permesso per usare una risorsa del computer. L'autorizzazione è assegnata, direttamente o indirettamente, dal proprietario del sistema o dell'applicazione.
- L'autenticazione dimostra che gli utenti sono chi sostengono di essere.
- Il controllo d'accesso è strettamente legato all'autenticazione.

I controlli d'accesso logici devono contribuire a proteggere:

- I sistemi operativi e l'altro software di sistema dalla modifica o dalla manipolazione non autorizzata (e quindi contribuire ad accertare l'integrità e la disponibilità del sistema).
- L'integrità e la disponibilità delle informazioni limitando il numero di utenti e di processi con accesso.
- Le informazioni confidenziali dalla rilevazione agli individui non autorizzati.

Deve essere controllato il diritto d'accesso che si permette, ovvero quali sono i privilegi assegnati alle risorse in funzione del ruolo che ricoprono (per esempio la capacità per l'utente di eseguire, ma di non cambiare, i programmi di sistema, di leggere i files senza poterli riscrivere o cancellare, ecc).

Il servizio di identificazione ed autenticazione deve essere eseguito mediante tecniche basate su *password* e *userid* (identificativo utente); relativamente alla userid si fa riferimento alle norme previste dalla legge 675/96 e relativo DPR 318.

Tutti gli utenti interni e esterni che lavorano con continuità sui sistemi dell'Amministrazione, devono essere dotati di un proprio userid personale, mentre gli utenti esterni dovranno utilizzare, secondo i casi, un *userid* che identifica la persona, il ruolo o l'ente. In ogni caso è

obbligatoria l'autenticazione mediante password o altro sistema con caratteristiche di protezione più potenti.

Deve essere attivato un processo di sensibilizzazione dell'utenza per ottemperare ad una opportuna gestione delle password tramite controlli di qualità delle stesse.

La password deve essere considerata uno strumento di autenticazione poco efficace in presenza di dati particolarmente sensibili.

I dispositivi smart card devono essere privilegiati, rispetto ai badge magnetici, nei casi in cui sia necessaria una maggiore sicurezza; la smart card infatti, offre i seguenti vantaggi:

- Rende più semplici le operazioni di autenticazione in quanto l'utente deve semplicemente inserire la smart card nell'apposito alloggiamento e digitare il PIN (*Personal Identification Number*) per legittimare l'utilizzo del dispositivo; non è quindi necessario ricordare password complesse e modificarle periodicamente.
- Permette di utilizzare protocolli di autenticazione "potenti".
- Può essere impiegata per la firma elettronica dei documenti.

Ove possibile devono essere installati/attivati prodotti che offrono la funzione di "*single signon* " per rendere possibile un utilizzo corretto delle password e per non limitare l'usabilità delle funzioni; tale funzione infatti, richiede una sola volta l'autenticazione (la password) facendosi carico di autentificare l'utente verso gli altri sistemi, in modo automatico e trasparente per l'utente stesso.

5. PROTEZIONE ANTIVIRUS

Tutte le più recenti statistiche internazionali citano il virus informatico come la minaccia più ricorrente e più efficace. Esso può dar luogo a danni anche molto rilevanti per l'operatività e l'immagine dell'Amministrazione che, per contro, deve attivare una protezione sistematica ed adeguatamente presidiata. Relativamente a questo aspetto viene fornito un modello di procedura tipo per la gestione della contaminazione/anticontaminazione.

Il profilo del Virus

Dal punto di vista informatico il virus più comune si può definire come "una procedura automatica autoriproducente", quando detta procedura è eseguita, essa effettua più copie di se stessa; a loro volta le copie si

moltiplicano con metodo analogo e così via. L'introduzione di applicazioni pericolose (virus) può essere causata da un'operazione diretta o, come effetto collaterale e non individuabile, di una azione indiretta. Tra le azioni dirette vi sono il trasferimento di file, la lettura di una e-mail o di un attachment, l'installazione di una applicazione da un supporto esterno (floppy, nastro, zip) o attraverso Internet.

Tra le azioni indirette vi sono l'apertura di un file in formato Word o Excel (o tutti i formati che utilizzano un linguaggio eseguibile) contenente un macro virus o la visualizzazione di una pagina Web contenente un applet o un componente ActiveX.

In via generale, al lancio del programma eseguibile "infetto", il programma virus effettuerà le seguenti operazioni:

- Cercherà un programma eseguibile in cui riprodursi.
- Ne individuerà la prima istruzione.
- La sostituirà con una nuova istruzione che consenta di passare alla posizione di memoria successiva a quella dell'ultima istruzione del programma.
- Inserirà il codice del virus dopo l'ultima istruzione del programma.
- Inserirà dopo il codice del virus un'istruzione che emuli la prima istruzione del programma originale.
- Aggiungerà un'istruzione che passi alla seconda istruzione del programma originale.

Oltre a riprodursi, il virus informatico attuerà delle procedure dannose secondo intervalli casuali, a tempo determinato, o anche in base ad eventi di sistema.

La finalità di un virus informatico è perciò quella di nuocere al sistema usando varie metodologie orientate all'impedimento dell'accesso ai dati contenuti nel sistema stesso se non alla loro distruzione.

Un virus (trojan) può anche essere usato per violare l'integrità di un sistema di controllo accessi e consentire l'intrusione di estranei nei dati e nelle applicazioni aziendali.

Misure di prevenzione

Le applicazioni anti virus devono essere installate sui server e sui client; la frequenza di analisi del sistema deve essere quotidiana o residente in memoria. I sistemi commerciali anti virus devono essere aggiornati con frequenza settimanale, o in caso di apparizione di nuovi virus, tempestivamente.

Le workstation che possiedono applicazioni anti virus devono controllare tutti i dati che vengono immessi sul sistema.

I programmi non devono essere aperti senza essere prima sottoposti ad un'analisi. Tutti i file trasmessi attraverso la rete (comprese le e-mail) devono essere analizzati al momento della ricezione. L'analisi delle informazioni in transito tra interno ed esterno deve avvenire al perimetro della rete effettuando l'analisi attraverso i sistemi di accesso (firewall o server posta). Tale approccio permette il controllo e la gestione dei sistemi anti virus in modo centralizzato e rende più efficiente:

- L'uso delle risorse di elaborazione dei sistemi (l'analisi avviene una sola volta).
- L'amministrazione.
- L'aggiornamento dei sistemi anti virus.

Funzioni dei programmi antivirus

Un programma che si proponga di instaurare un livello sufficiente di sicurezza e protezione da virus informatici deve essere dotato di precise funzioni.

Il sistema di difesa dovrà avere:

- Il modo di funzionamento non intrusivo nei confronti del sistema, con impatto minimo e possibilità di ottimizzazione dell'occupazione di memoria.
- La presenza di funzioni di individuazione virus di bootstrap e di file.
- La possibilità di individuare i virus residenti in memoria è un requisito fondamentale del prodotto antivirus: in caso contrario, il prodotto stesso può divenire veicolo di propagazione.
- La possibilità di scoprire virus auto-mutanti (polimorfi).
- La possibilità di individuare infezioni relative al settore Master Boot Record.
- La possibilità di individuazione dei virus in file compressi. Il virus può essere localizzato all'interno del file compresso, o all'esterno del file ma compresso con esso.
- La possibilità di dirottare l'output su file o stampante: ciò risulta particolarmente utile in caso di numero elevato di file infettati, o rimozioni incomplete.

- La possibilità di notificare automaticamente al network manager l'esistenza del virus
- La possibilità di verificare il comportamento dell'anti virus in caso di file di rete aperti momentaneamente in lettura o scrittura
- La possibilità di controllo in tempo reale dei file in download da reti esterne, tenendo comunque presente che le indicazioni di sicurezza limitano la possibilità di collegamenti diretti verso l'esterno, possibili solo con la mediazione di server opportunamente protetti.
- La velocità di esecuzione molto alta: è un parametro importante in quanto l'operazione di controllo, se non effettuata sistematicamente, aumenta notevolmente la percentuale di rischio.
- La percentuale di falsi allarmi molto bassa: è un problema abbastanza diffuso fra gli antivirus e causa inconvenienti e costi non indifferenti agli utenti.
- La modalità di aggiornamento complete con funzioni per individuare efficientemente virus di tipo auto-criptato, tutti quei virus cioè, in grado di rendere la propria "firma" nel file contaminato illeggibile grazie a tecniche di crittografia variabili nel tempo;
- La garanzia di integrità del file di aggiornamento (controllato tramite checksum).
- La possibilità di specificare l'area di ricerca per velocizzare l'impiego, indicando l'area di ricerca, il tipo di file in cui cercare un virus o se quest'ultimo risiede in memoria, in un file su disco, sul settore di boot, o in altre zone specifiche tipiche dell'azione dei virus informatici.
- La disponibilità di opzioni di rimozione. Ad esempio, possibilità di rimozione del virus ricreando un file pulito senza modificare l'originale, opzioni di cancellazione definitiva o tentativo di preservazione tramite ridenominazione del file infetto.
- La possibilità di intercettare i virus "furtivi" (stealth) di nuova generazione che agiscono prendendo il controllo o perturbando le richieste d'interruzione (Interrupt) hardware e software interne al computer per evitare l'individuazione.
- La possibilità di intercettare un virus in presenza di più partizioni attive contemporaneamente.
- La possibilità di controlli sulla memoria RAM in tutti i suoi indirizzi.

- La possibilità di individuare e rimuovere virus in assenza di comandi utente, possibilità di esecuzione ad intervalli regolari.
- L'impossibilità per l'utente di cambiare la configurazione del programma a meno che non disponga dell'apposita password.
- La possibilità di fornire reporting su rete, aggiornare il file di log ad ogni esecuzione con l'indicazione dell'identificativo della workstation.
- La possibilità di produrre certificazioni esterne per integrità.
- La capacità di fornire chiare indicazioni sul proprio corretto funzionamento. Questa caratteristica è di fondamentale importanza, in quanto la consapevolezza del funzionamento di un anti virus, si ha solo al momento della scoperta del virus stesso.
- Il programma anti virus deve disporre di un metodo di auto validazione dopo l'installazione che fornisca l'assoluta certezza di funzionalità e non contaminazione.
- La possibilità di personalizzare i messaggi verso l'utente: la messaggistica all'utente riveste un ruolo di primaria importanza in quanto le operazioni da effettuare, una volta scoperto il virus, sono diverse. Come informativa minima, deve essere prodotto un rapporto sui rischi connessi al tipo di virus individuato, lo stato di avanzamento dell'infezione, le istruzioni per la rimozione e debbono essere date chiare indicazioni sulla necessità o meno di un immediato fermo macchina.

6. GESTIONE DEI SUPPORTI

L'Amministrazione deve assicurare che tutti i supporti informatici e cartacei vengano gestiti nel rispetto cosciente del bene aziendale (informazione) ivi contenuto e in ottemperanza ai dettati della legge sulla privacy e della gestione degli incidenti e delle emergenze.

Deve essere tenuto in considerazione dagli addetti, in sede di sviluppo delle applicazioni, il tema del "back-up" su supporto elettronico, predisponendo le applicazioni stesse in modo da essere trasportabili in caso di disastro o facilmente ripristinabili in fase d'emergenza.

Le copie dei programmi applicativi, dati, documentazione a supporto e software di sistema operativo usato in produzione richiedono una sicurezza fisica e logica; per quanto riguarda la sicurezza fisica devono essere depositate in un'ubicazione separata che agisca da Archivio di Sicurezza.

Relativamente ai dettati sulla gestione cartacea della legge 675/96 (tutela della privacy) e relativo DPR 318/99:

- Deve essere controllato che gli atti e i documenti contenenti i dati personali siano conservati in archivi ad accesso selezionato, e cioè organizzato in maniera tale che le pratiche conservate siano suddivise per argomenti, tipologie, caratteristiche omogenee, ecc.. Gli accessi dovranno perciò essere organizzati in maniera selettiva, con riferimento ai soli elementi necessari al tipo di consultazione.
- Deve essere controllato che gli atti e i documenti contenenti i dati personali che sono affidati agli incaricati del trattamento, vengano da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.
- Deve essere controllato che gli atti e i documenti contenenti i dati personali che sono affidati agli incaricati del trattamento si riferiscono a dati inerenti agli articoli 22 e 24 della legge (sensibili e giudiziari). In tal caso:
  - Deve essere controllato che tali atti e documenti siano trattenuti dagli incaricati del trattamento, solo per il periodo necessario e sufficiente a svolgere la consultazione necessaria
  - Deve essere controllato che tali atti e documenti siano trattenuti e conservati, dagli incaricati del trattamento, in contenitori muniti di serratura.
- Deve essere controllato che gli archivi custodiscano dati inerenti agli articoli 22 e 24 della legge (sensibili e giudiziari). In tal caso, si deve predisporre una procedura per la verifica che l'accesso agli archivi sia controllato, prevedendo all'obbligo di identificare e registrare i soggetti che vi sono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.
- Deve essere emanata una norma organizzativa scritta che imponga il controllo dei supporti magnetici prima della loro riutilizzazione. Nel caso i dati registrati non possano essere definitivamente cancellati, la norma deve prevedere la distruzione del supporto, vietandone tassativamente il riutilizzo. (Riguarda il caso di trattamento dei dati

di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/96 effettuato con gli strumenti di cui all'articolo 3).

- Deve essere controllato che i supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge siano conservati e custoditi in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, che siano da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate; tali atti e documenti contenenti i dati devono essere conservati fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura.

In caso di incidente tutte le Aree devono fornire l'assistenza necessaria alla squadra di Pronto Intervento, attestando con apposito documento la validità delle prove condotte sui supporti informatici di back-up ed assicurando che i controlli amministrativi e di protezione sulle informazioni e sulle applicazioni continuino ad essere efficaci. La documentazione delle prove deve essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche a posteriori.

Le informazioni riguardanti le attività vitali devono essere duplicate ed i relativi supporti conservati in un apposito archivio di sicurezza, la cui gestione è disciplinata da specifiche procedure.

Queste procedure devono prevedere che:

- I movimenti dei supporti ed il loro trasferimento avvenga in modo controllato.
- Si accerti, almeno una volta l'anno, l'effettiva giacenza fisica dei supporti.
- Siano stabilite le modalità ed i comportamenti da tenere in caso effettivo di emergenza/disastro.

Il materiale deve essere inventariato e, periodicamente, deve esserne verificata la disponibilità e la validità.

7. LA GESTIONE DEGLI INCIDENTI

Assume priorità la predisposizione di una procedura per la Gestione degli Incidenti e l'approntamento di uno specifico presidio organizzativo denominato CERT-AM: Computer Emergency Response Team dell'Amministrazione.

Un incidente è definito come un evento che può avere effetti negativi sulle operazioni del sistema e che si può configurare come frode, danno, abuso, compromissione dell'informazione, perdita di beni.

La gestione degli incidenti è strettamente legata alla pianificazione delle eventualità critiche.

La struttura di gestione degli incidenti deve essere considerata una componente della pianificazione, poiché garantisce la possibilità di rispondere rapidamente ed efficientemente all'evento negativo e di portare a termine le normali operazioni in seguito a danneggiamento.

Occorre prevedere:

- Contenimento e riparazione del danno derivante dagli incidenti.
- Prevenzione dei danni futuri.
- Benefici collaterali.

I membri del gruppo di gestione degli incidenti devono avere le opportune conoscenze e capacità, sia di tipo tecnico che non tecnico, che sono:

- Familiarità con la tecnologia cui si rivolge la struttura di gestione degli incidenti.
- Abitudine a lavorare in un gruppo.
- Abitudine a comunicare in maniera efficace con diversi tipi di utenti, che vanno dall'amministratore di sistema agli utenti inesperti ed ai dirigenti.
- Disponibilità ad intervenire ventiquattro ore su ventiquattro.
- Possibilità di spostamenti rapidi.

È estremamente importante imparare a rispondere in maniera efficace ad un incidente. Le ragioni principali sono:

- Evitare danni diretti alle persone.
- Evitare danni economici: se il personale che deve rispondere ad un incidente è stato adeguatamente istruito, il tempo richiesto a queste persone per gestire l'incidente è ragionevolmente limitato e possono essere utilizzate in altri ambiti.
- Proteggere informazione classificata, sensibile o proprietaria: uno dei danni maggiori di un incidente alla sicurezza è che l'informazione potrebbe rivelarsi irrecuperabile. Un'opportuna gestione degli incidenti minimizza questo pericolo.

➢ Limitare i danni all'immagine dell'organizzazione: le notizie sugli incidenti di sicurezza tendono a danneggiare il rapporto di fiducia tra un'organizzazione, le persone, le altre organizzazioni e l'opinione pubblica.

È importante stabilire con anticipo la priorità delle azioni da compiere durante un incidente. A volte un incidente può essere troppo complesso da fronteggiare in modo globale e simultaneo in tutte le sue implicazioni quindi é essenziale stabilire le priorità:

Priorità 1: proteggere la sicurezza delle persone

Priorità 2: proteggere i dati classificati o sensibili

Priorità 3: proteggere gli altri dati, inclusi i dati scientifici, proprietari e relativi alla gestione

Priorità 4: prevenire i danni al sistema

Priorità 5: minimizzare i danni alle risorse tecnologiche ed elaborative.

Chi deve essere avvertito

Il personale tecnico, gli Amministratori, i gruppi di risposta, le forze di polizia, i fornitori e distributori del software, altri fornitori di servizio. In casi specifici e preventivamente individuati, può essere anche necessario informare la stampa e/o la comunità degli utenti ed altre organizzazioni che potrebbero essere vittime dello stesso tipo di incidente.

Chi deve essere coinvolto

Per la gestione degli incidenti, deve essere creato un gruppo di risposta agli incidenti formato da Tecnici specialisti delle varie Aree Tecnologiche e da Esperti funzionali dell'Amministrazione.

Risposta all'incidente

La risposta ad un incidente si svolge attraverso le fasi di contenimento, di eliminazione, di ripristino e di azione successiva all'incidente.

Le procedure per trattare questo tipo di problema devono essere chiaramente formalizzate e comunicate. Occorre prevedere:

➢ Chi ha l'autorità di decidere quali azioni intraprendere

➢ In che momento e se devono essere coinvolte le forze di polizia

- Come e quando l'organizzazione deve cooperare con altre per cercare di risalire all'intruso
- Se l'intrusione deve essere fermata immediatamente dopo il rilevamento o l'intruso deve poter continuare la sua attività, per poterla registrare e utilizzare come prova

Come rilevare un incidente

Per stabilire se un determinato comportamento sospetto é indicativo di un incidente, bisogna analizzarlo alla luce delle seguenti considerazioni:

- discrepanze nell'uso degli account;
- modifica e sparizione di dati;
- cattive prestazioni del sistema (così come percepite dagli utenti);
- irregolarità nell'andamento del traffico;
- irregolarità nei tempi di utilizzo del sistema;
- quote particolarmente elevate di tentativi di connessione falliti.

Ovviamente, per rilevare anomalie bisogna avere un'idea precisa di che cosa possa essere considerato "normale". L'utilizzo di strumenti automatici per la rilevazione dell'andamento del traffico può senz'altro aiutare. Inoltre, invece di illudersi sulla possibilità di rilevare e bloccare tutte le intrusioni sul nascere, é preferibile concentrarsi su procedure che consentono di limitare l'impatto delle violazioni. Data l'enorme diversità degli attacchi, l'impiego di strumenti automatici é fondamentale. I sistemi di rilevamento automatico delle intrusioni si basano su di una combinazione di analisi statistiche e verifica della rispondenza alle regole.

Squadra di pronto intervento (CERT-AM)

Deve essere costituita una squadra di intervento per gli incidenti, in modo da poterli limitare e prevenire in maniera efficace ed economica.

La maggior parte dei programmi per la sicurezza informatica non sono efficaci quando si tratta di gestire nuove classi di minacce poco diffuse. Le risposte tradizionali, cioè l'analisi del rischio, la pianificazione delle emergenze e della revisione della sicurezza dei computer, non sono in genere sufficienti per controllare incidenti e per prevenire gravi danni relativamente a minacce poco probabili o poco note, quindi si devono attivare procedure organizzative reattive anziché misure tecnologiche protettive che potrebbero risultare troppo onerose.

La squadra di intervento deve essere preparata a rilevare ed a reagire agli incidenti garantendo:

- Risposta efficace e preparata
- Centralizzazione e non duplicazione degli sforzi
- Incremento della consapevolezza degli utenti rispetto le minacce.

Una squadra di risposta agli incidenti è costituita da alcune componenti fondamentali, tra cui un ufficio di *help desk*, una linea di comunicazione centralizzata e il personale con adeguate capacità tecniche.

Caratteristiche fondamentali di una squadra di intervento sono:

- La dimensione e l'area di impiego della squadra, che nella maggior parte dei casi è l'organizzazione stessa.
- La struttura, che può essere centralizzata, oppure distribuita.
- I meccanismi di comunicazione centralizzati per diminuire i costi operativi e il tempo di risposta.
- I meccanismi di allarme distribuiti nell'area che viene servita dalla squadra.
- Il personale con competenze tecniche e con capacità di comunicare e di tenere la situazione sotto controllo.

ALLEGATO 3

PROTOCOLLO DI INTESA

SICUREZZA ICT

Le informazioni gestite dai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni centrali e locali costituiscono una grande risorsa del Paese sia per il valore strategico di Governo sia come una grande potenzialità di sviluppo economico.

Questo patrimonio deve essere opportunamente protetto e tutelato anche alla luce dei piani di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni che costituiscono uno dei punti chiave degli obiettivi di Governo.

Assume quindi importanza fondamentale avviare un piano della sicurezza ICT che veda coinvolte sia le amministrazioni pubbliche sia il Paese nella sua globalità e che risponda a requisiti internazionali di affidabilità e di gestione del rischio.

A tal fine il Ministro delle comunicazioni e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predisporranno programmi congiunti in cui:

il Ministro delle comunicazioni svolgerà un ruolo di indirizzo e monitoraggio nell'ambito delle proprie funzioni;

il Ministro per l'innovazione e le tecnologie svolgerà le funzioni di pianificazione e implementazione che gli sono proprie;

Allo scopo i Ministri incaricano l'avv. Massimo Condemi e l'ing. Mario Pelosi a predisporre proposte e iniziative ai fini della definizione del piano nazionale della sicurezza ICT.

Nel frattempo i Ministri promuovono la diffusione della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente la sicurezza ICT per le PA, adottata d'intesa tra i Ministri stessi.

02A03219

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 gennaio 2002.

Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, con il quale, in attuazione del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stato emanato il regolamento che ha, tra l'altro, provveduto alla riorganizzazione ed alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

Ritenuta la urgente necessità di procedere, anche ai fini di un opportuno riadeguamento operativo in relazione alle sopravvenute innovazioni del quadro normativo, alla individuazione delle unità dirigenziali nell'ambito dei sopracitati uffici dirigenziali generali ed alla definizione dei relativi compiti, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, sopra enunciato;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante: «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente il nuovo regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2000 e 11 aprile 2001, relativi alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, relativo all'individuazione delle strutture penitenziarie di livello dirigenziale non generale;

Visti i decreti ministeriali in data 23 ottobre 2001, con i quali, ai sensi dell'art. 50, comma 9, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è stato rideterminato il quadro dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria elevati a sede di dirigenza generale nonché sono stati individuati gli ulteriori istituti penitenziari e centri di servizio sociale di livello dirigenziale non generale;

Ritenuta la necessità di procedere, ai sensi dei sopra citati art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, alla individuazione delle unità dirigenziali non generali anche nell'ambito dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria tenendo conto al riguardo del nuovo assetto funzionale ed operativo introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, sopra citato;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed in particolare l'art. 25 concernente il ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Ritenuto di adottare i provvedimenti di cui alla lettera *e)*, comma 4-*bis*, art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come introdotto dall'art. 13 della legge 5 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei principi di invarianza di spesa di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il presente decreto individua e disciplina le articolazioni di livello dirigenziale nell'ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, nonché presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 2.

Ufficio del capo del Dipartimento

1. Nell'ambito dell'ufficio del capo del Dipartimento, cui fanno riferimento il centro amministrativo «G. Altavista», già individuato come sede di livello dirigenziale di area amministrativa, l'Ente di assistenza e la Cassa delle ammende, ciascuna operante attraverso una segreteria individuata come ufficio di livello dirigenziale, entrambi dell'area della dirigenza contabile, operano le seguenti unità dirigenziali non generali per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, ed in particolare:

a) segreteria generale;

b) ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali;

c) ufficio per l'attività ispettiva e del controllo;

d) ufficio del contenzioso;

e) ufficio per le relazioni sindacali e per le relazioni con il pubblico;

f) ufficio per l'attività di coordinamento, consulenza e supporto per i rapporti con le regioni gli enti locali ed il terzo settore;

g) ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato e relative risorse. Statistica ed automazione di supporto dipartimentale;

h) gruppo operativo mobile, per il supporto alla gestione dei detenuti ad elevato indice di pericolosità e per la tutela dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari, di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1999;

i) ufficio per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti;

l) servizio di vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'Amministrazione della giustizia.

2. All'ufficio del capo del Dipartimento sono altresì assegnati dirigenti con funzioni di comunicazione, ispettive, formative, nonché di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo la tabella allegata.

Art. 3.

Direzione generale del personale e della formazione

1. La Direzione generale del personale e della formazione è articolata in cinque uffici con le funzioni di seguito indicate:

ufficio I (gestione del personale amministrativo e tecnico. Assegnazione e trasferimenti del personale);

ufficio II (gestione del personale di polizia penitenziaria. Assegnazione e trasferimenti del personale);

ufficio III (concorsi, promozioni ed avanzamento);

ufficio IV (disciplina);

ufficio V (formazione ed aggiornamento del personale).

Art. 4.

Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi

1. La Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi è articolata in quattro uffici con le funzioni di seguito indicate:

ufficio I (approvvigionamento beni mobili e servizi e relative procedure contrattuali);

ufficio II (armamento, casermaggio e vestiario per il Corpo di polizia penitenziaria. Relativi contratti di approvvigionamento);

ufficio III (servizio automobilistico e navale, telecomunicazioni e attrezzature di sicurezza. Relative attività di supporto);

ufficio IV (servizio tecnico per l'edilizia penitenziaria e residenziale di servizio. Programmazione e contratti in materia edilizia).

2. Resta ferma l'individuazione del servizio approvvigionamento e distribuzione armamento e vestiario (S.A.D.A.V.) come sede di livello dirigenziale non generale, con compiti di distribuzione, monitoraggio e programmazione annuale delle nuove forniture di armi e di vestiario per il Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 5.

Direzione generale per il bilancio e della contabilità

1. La Direzione generale per il bilancio e della contabilità è articolata in due uffici con le funzioni di seguito indicate:

ufficio I (formazione e gestione del bilancio);

ufficio II (adempimenti contabili).

Art. 6.

Direzione generale dei detenuti e del trattamento

1. La Direzione generale dei detenuti e del trattamento è articolata in quattro uffici con le funzioni di seguito indicate:

ufficio I (gestione dei detenuti ordinari e degli internati);

ufficio II (gestione dei detenuti a maggior indice di sicurezza e di particolare tipologia);

ufficio III (servizio sanitario);

ufficio IV (osservazione e trattamento intramurale).

Art. 7.

Direzione generale dell'esecuzione penale esterna

1. La Direzione generale dell'esecuzione penale esterna è articolata in due uffici con le funzioni di seguito indicate:

ufficio I (analisi, programmazione, indirizzo e controllo);

ufficio II (coordinamento operativo).

Art. 8.

Istituto di studi penitenziari e scuole di formazione

1. Presso l'Istituto di studi penitenziari sono individuati tre uffici dirigenziali di seconda fascia.

2. Resta ferma l'individuazione delle scuole di formazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione penitenziaria come sedi di livello dirigenziale non generale.

Art. 9.

Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria

1. I provveditorati regionali, organi decentrati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, area penale esterna e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di competenza.

2. Nell'ambito dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali sono attribuite competenze relative ad affari di rilevanza circoscrizionale, sono individuate unità di livello dirigenziale di seconda fascia in relazione alle aree operative di competenza, in tal modo articolate con riguardo al nuovo assetto funzionale ed organizzativo introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55: area della segreteria e degli affari generali; area del personale e della formazione; area della sicurezza e delle traduzioni; area del trattamento intramurale; area dell'esecuzione penale esterna; area della contabilità. Presso ciascun provveditorato regionale è nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.

Con riferimento alle aree suddette, a ciascun provveditorato sono assegnati sei dirigenti ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

3. Il provveditore regionale, entro il termine fissato per ciascun anno dal Dipartimento, trasmette allo stesso un piano di ripartizione, per l'esercizio finanziario successivo, delle spese concernenti:

a) l'esercizio dei poteri di competenza per il funzionamento del provveditorato;

b) il funzionamento degli istituti e servizi penitenziari compresi nella circoscrizione.

All'inizio dell'esercizio finanziario, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con proprio decreto, ripartisce tra i provveditori almeno il 50% dei fondi stanziati in bilancio. Con lo stesso decreto sono autorizzate le spese indicate nella lettera *a)*, sopra citata. La rimanente parte dei detti fondi stanziati in bilancio, eccettuata quella necessaria per le spese alle quali provvede direttamente il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è ripartita nel corso dell'esercizio finanziario con successivi decreti fra i provveditorati, anche in relazione a particolari esigenze, che non possono essere soddisfatte con i fondi in precedenza assegnati.

Il provveditore, quale ordinatore primario di spesa, ripartisce i fondi assegnati tra gli istituti e servizi della circoscrizione a mezzo di aperture di credito. Tale ripartizione costituisce autorizzazione per la esecuzione dei programmi finanziati con i suddetti fondi.

Presso ogni provveditorato, per le spese in economia necessarie al suo funzionamento, è istituito un servizio economato.

4. I provveditori regionali esercitano, altresì, le attribuzioni precedentemente demandate dall'ordinamento penitenziario e dalle altre norme vigenti all'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e pena per adulti, ivi comprese quelle ispettive, di vigilanza e di controllo.

Art. 10.

Norma transitoria

1. La direzione del gruppo operativo mobile, dell'ufficio per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti nonché delle aree della sicurezza e delle traduzioni presso i provveditorati può essere affidata anche a ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 gennaio 2002

Il Ministro: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 302

TABELLA

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IMPIEGO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA, DI CUI AL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 APRILE 2001, PRESSO GLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, DEI PROVVEDITORATI REGIONALI, ISTITUTI PENITENZIARI, CENTRI, SCUOLE E SERVIZI

A. Totale complessivo dei dirigenti preposti ad uffici e servizi presso il D.A.P.: n. 32.

B. Totale complessivo dei dirigenti preposti ad uffici presso i provveditorati: n. 96.

C. Totale complessivo dei dirigenti impiegati presso gli istituti (n. 175), i centri (n. 44), le scuole (n. 7) ed i servizi (n. 2): n. 228.

D. Totale complessivo dei dirigenti assegnati al D.A.P. presso l'ufficio del capo del Dipartimento, con funzioni di comunicazione, ispettive, formative, di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'art. 19, comma 10, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: n. 4.

02A03202

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ulmer Alexandra Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ulmer Alexandra Monica, nata a Meyrin (Ginevra) il 25 aprile 1974, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso di un titolo accademico professionale Licence en Psychologie conseguito presso l'Università di Ginevra il 22 ottobre 1998;

Considerato che la richiedente ha documentato di avere maturato esperienza professionale nel settore;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 25 settembre 2001;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria di ottobre 2001;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9 novembre 2001, con cui viene modificata l'entità della misura compensativa applicata nella seduta precedente, alla luce della nuova documentazione presentata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Firenze in data 5 marzo 2001 per lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ulmer Alexandra Monica, nata a Meyrin (Ginevra) il 25 aprile 1974, cittadina svizzera, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) psicologia generale;

2) principi deontologici professionali.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

02A03203

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria

1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 marzo 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 27.869 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 dicembre 2001, 8 e 24 gennaio 2002, 11 e 21 febbraio 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 dicembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 20 dicembre 2001.

Art. 2

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 20 dicembre 2001, entro le ore 11 del giorno 12 marzo 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 20 dicembre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 dicembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 marzo 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del pre-

sente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 marzo 2002; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 20 dicembre 2001, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A03259

DECRETO 15 marzo 2002.

Indicazioni del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentossessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 marzo 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 marzo 2002 che hanno disposto per il 15 marzo 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2002;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2002 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,199 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 96,408 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a € 28.026.446,42 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 14 giugno 2002; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2003, ammonta a € 197.547.341,79 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 marzo 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,957 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 95,482 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A03463

DECRETO 20 marzo 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 marzo 2002 è di 31.037 milioni di euro;

Decreta:

Per il 28 marzo 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni con scadenza il 30 settembre 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 marzo 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002, è disposto, altresì, il 26 marzo 2002, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: ZODDA

02A03462

DECRETO 20 marzo 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a duecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 marzo 2002 è pari a 31.037 milioni di euro;

Decreta:

Per il 28 marzo 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a duecentosessantasette giorni con scadenza il 20 dicembre 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 marzo 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: ZODDA

02A03464

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 febbraio 2002.

Autorizzazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1997.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, con il quale l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, presso l'Istituto di clinica chirurgica del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 15 gennaio 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lazio adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico espletate presso l'Istituto di clinica chirurgica del Policlinico «A. Gemelli» di Roma, di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1997, il seguente sanitario:

Romagnoli dott. Jacopo dirigente medico presso l'Istituto di clinica chirurgica dell'Università Cattolica «A. Gemelli» di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lazio non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il magnifico rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A03201

DECRETO 14 marzo 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzione per emofiltrazione (Range F.U.N.)».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 12 dicembre 2001 della ditta B. Braun Carex S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta B. Braun Carex S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) - Sacca flessibile 5000 ml + 5 ml fiala - A.I.C. n. 031505011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 marzo 2002

Il dirigente: GUARINO

02A03306

DECRETO 14 marzo 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 12 dicembre 2001 della ditta Laboratorio farmaceutico SIT Specialità igienico terapeutiche S.r.l.;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Laboratorio farmaceutico SIT Specialità igienico terapeutiche S.r.l., sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
Complesso B S.I.T.	im 6 fiale 1 ml	008898064
Corizzina	Flacone nebulizzatore 10 ml	001256027
Di Mill Fresh	Collirio flacone 10 ml	033163015
Kanazone	Collirio 5 ml	018653016
Propulm	Sciroppo 200 ml 0,0005%	025466071

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 marzo 2002

Il dirigente: GUARINO

02A03305

DECRETO 14 marzo 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tossemed».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 11 dicembre 2001 della ditta Iodosan S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la

ditta Iodosan S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

TOSSEMED - «Arancia» 20 pastiglie g 2,3 - A.I.C. n. 026564082.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 marzo 2002

Il dirigente: GUARINO

02A03307

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Co.N.E.R. - Consorzio nazionale edilizia residenziale - Società cooperativa a responsabilità limitata», in S. Giorgio a Cremano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli accertamenti ispettivi del 4 maggio 1998, 20 maggio 1999 e 10 novembre 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa edilizia «Co.N.E.R. - Consorzio nazionale edilizia residenziale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Co.N.E.R. - Consorzio nazionale edilizia residenziale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita in data 29 giugno 1983, con atto a rogito del notaio dott. Claudio Trinchillo di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 21 settembre 1983, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, e il dott. Fabrizio Borgo, con studio in Napoli, via Solimena n. 139, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03280

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 marzo 2002.

Individuazione delle voci di spesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

Considerata la necessità di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, le voci di spesa, con riguardo alle specifiche esigenze del Ministero delle comunicazioni, relative ai beni e servizi, con i relativi limiti di importo, da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questa amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento, in attuazione del decreto del Presidente della repubblica 20 agosto 2001, n. 384, individua le singole voci di spesa per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine interventi.

L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Art. 2.

Beni e servizi in economia

Nel rispetto dei limiti, degli obblighi e delle procedure stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:

a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Ministero, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo di fino a 130.000 euro;

b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 130.000 euro;

c) fornitura di materiale didattico e stampa di libri, guide e dispense per lo svolgimento di attività di istruzione professionale, fino ad un importo di 26.000 euro;

d) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a 52.000 euro;

e) spese per il versamento di quote associative di iscrizione ad enti ed associazioni nazionali ed internazionali che operano nei settori postale, delle telecomunicazioni e della tecnologia dell'informazione, fino ad un importo di 26.000 euro;

f) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a 50.000 euro;

g) acquisto di libri, giornali, pubblicazioni, manuali di servizio, riviste interessanti i servizi ed abbonamenti a periodici, su supporto cartaceo, informatico o fotografico, abbonamenti ad agenzie di informazione, per un importo fino a 50.000 euro;

h) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 50.000 euro;

i) lavori di dattilografia, rilegatura, traduzione di testi ed interpretariato, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente ad imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, per un importo fino a 50.000 euro;

j) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 50.000 euro;

k) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo fino a 130.000 euro;

l) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, per un importo fino a 50.000 euro;

m) spese di rappresentanza, per un importo fino a 130.000 euro;

n) spese di cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000 euro;

o) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, accessori di vario genere, stampanti, programmi applicativi e servizi informatici e telematici, per un importo fino a 130.000 euro;

p) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie e relativi servizi di manutenzione e riparazione per un importo fino a 130.000 euro;

q) fornitura di gruppi elettrogeni e di gruppi statici di continuità di piccola e media potenza, di complessi autonomi di alimentazione elettrica di emergenza, per un importo fino a 130.000 euro;

r) fornitura di apparecchiature per gli impianti di automazione, meccanizzazione e tecnologie dell'informazione, per un importo fino a 130.000 euro;

s) fornitura di attrezzature, apparecchiature e strumentazione di misura, controllo dei servizi radioelettrici, monitoraggio di servizi e di impianti di telecomunicazioni e relativi servizi di manutenzione e riparazione per un importo fino a 130.000 euro;

t) fornitura di materiali per il settore di cui al punto *s)*, nonché per gli impianti elettrici, di meccanizzazione, automazione e di tecnologie dell'informazione, per un importo fino a 25.000 euro;

u) fornitura di stazioni mobili da destinare al controllo delle emissioni radioelettriche per un importo fino a 130.000 euro;

v) fornitura di materiali occorrenti per la realizzazione e la sicurezza degli impianti e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche degli impianti medesimi, per un importo fino a 130.000 euro;

w) fornitura, manutenzione e riparazione di apparecchiature accessorie audio e video, per un importo fino a 9.000 euro;

y) servizi di vigilanza e sorveglianza per gli uffici destinati al Centro nazionale di controllo emissioni radioelettriche di Roma, nonché per quelli degli ispettorati territoriali di questo Ministero, per un importo fino a 130.000 euro;

z) servizio di manutenzione e riparazione degli impianti tecnologici per un importo fino a 104.000 euro;

aa) servizio di manutenzione e riparazione degli impianti di telecomunicazioni in genere, per un importo fino a 104.000 euro;

bb) servizio di manutenzione e riparazione di sistemi e di apparecchiature scientifiche, per un importo fino a 104.000 euro;

cc) forniture e servizi connessi agli incrementi di esercizio del museo postale delle telecomunicazioni, per un importo fino a 52.000 euro;

dd) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a 104.000 euro;

ee) polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000 euro;

ff) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 130.000 euro;

gg) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a 104.000 euro;

hh) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more delle ordinarie procedure di scelta contraente, per un importo fino a 130.000 euro;

ii) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nonché di esecuzione del contratto, per un importo fino a 130.000 euro;

jj) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a 130.000 euro;

kk) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 130.000 euro;

ll) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a 130.000 euro.

Gli importi indicati sono da intendersi con esclusione di I.V.A.

Art. 3.

Responsabile del Servizio

L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del «budget», dal responsabile del servizio interessato, individuato presso ciascun centro di responsabilità, che può delegarla al responsabile del procedimento sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Relazioni informative

Ciascun centro di responsabilità informa, con apposita relazione, predisposta con cadenza semestrale, il servizio di controllo interno dei motivi per i quali ha fatto ricorso alle procedure non concorsuali e non ha aderito al sistema convenzionale ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999.

Art. 5.

Modalità delle procedure di acquisto

La richiesta alle ditte dei preventivi e delle offerte, effettuata mediante lettera, telegramma o telefax deve contenere:

l'oggetto della prestazione;

le eventuali garanzie;

le caratteristiche tecniche;

la qualità e la modalità di esecuzione;

i prezzi;

le modalità di pagamento;

le modalità di scelta del contraente;

i termini dell'adempimento, ove necessari;

l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;

l'eventuale previsione di una procedura arbitrale per la risoluzione delle controversie;

ogni altra indicazione ritenuta necessaria per definire con precisione l'intervento.

Art. 6.

Ordinazione e liquidazione di beni e servizi

L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, oppure da apposita lettera di ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi.

Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito.

Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:

la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;

la qualità e la modalità di esecuzione;

gli estremi contabili (capitolo);

la forma di pagamento;

le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;

l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

Le fatture dei beni e servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente responsabile del servizio.

I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti e corredati, qualora trattisi di acquisti, della prescritta di presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Gli uffici centrali del Ministero disporranno il pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con ordinativi diretti.

Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, potranno disporne il pagamento sui fondi accreditati al cassiere.

Gli uffici periferici, invece, provvederanno al pagamento delle spese di cui al presente provvedimento coi fondi assegnati ai sensi della legge n. 908/1960 ad essi accreditati mediante apertura di credito, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 7.

Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa a cui è stata affidata la fornitura dei beni e l'esecuzione dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione.

Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura o del servizio, a spese del soggetto o della ditta, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso di inadempimento grave, l'amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

È fatta salva la facoltà di prevedere il ricorso a procedura arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie in base agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 8.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento è inviato all'ufficio centrale di bilancio ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il segretario generale: STELO

02A03253

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° marzo 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria perchè non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista la convenzione del 3 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative del 29 gennaio 2002;

Decreta:

Lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa agricola «Pane e lavoro» a responsabilità limitata, con sede in San Floro, costituita per rogito notaio Giordano Salvatore in data 4 ottobre 1946, repertorio n. 1217, registro società n. 806, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 570/14258;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Partecipazione» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Tozzi Giuliana in data 9 settembre 1983, repertorio n. 1946, registro società n. 3370, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 1989/200809;

3) società cooperativa agricola «Agricola tirrena» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Galati Fortunato in data 4 aprile 1978, repertorio n. 94801, registro società n. 490, tribunale di Lamezia Terme - BUSC N. 1362/159118

4) società cooperativa di produzione e lavoro «Poliservices» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Rocco Guglielmo in data 30 dicembre 1998, repertorio n. 55015, registro società n. 4599, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 3350/288796;

5) società cooperativa agricola «Minerva» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Gualtieri Marcello in data 25 luglio 1975, repertorio n. 115981, registro società n. 1930, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 1041/141086;

6) società cooperativa agricola «Agricola girifalcese» a responsabilità limitata, con sede in Girifalco, costituita per rogito notaio Gualtieri Paola in data 11 febbraio 1992, repertorio n. 70956, registro società n. 6170, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 2962/258139;

7) società cooperativa di produzione e lavoro «Esperanto» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Agapito Rosaria in data 24 febbraio 1997, repertorio n. 52746, registro n. 26951, tribunale di Lamezia Terme - BUSC n. 3238/279118.

Catanzaro, 1° marzo 2002

Il direttore f.f.: MURANO

02A03254

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° marzo 2002.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nello piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta del comune di Capri in data 30 ottobre 2001, n. 348, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 6 dicembre 2001, n. 238, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;

Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 17 ottobre 2001, n. 050, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri, esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al comune di Anacapri;

Vista la nota della prefettura di Napoli n. 10016Gab del 20 gennaio 2002 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota n. 5934 del 26 settembre 2001 con la quale si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale Campania — con ordinanza - registro generale n. 3795/99 e 37967/99 — accoglieva il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti

che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione stabile»;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 28 marzo 2002 al 31 ottobre 2002 e dal 20 dicembre 2002 al 7 gennaio 2003 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a coloro facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;

b) autoambulanza per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso gli aeroporti condotti da turisti stranieri;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal sindaco di Capri o di Anacapri;

f) autoveicoli di proprietà dell'amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.311,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 154

02A03417

DECRETO 1° marzo 2002.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del commissario straordinario del comune di Ischia in data 30 gennaio 2002, n. 21, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale di Lacco Ameno in data 7 febbraio 2002, n. 22, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la deliberazione commissariale del comune di Casamicciola Terme in data 5 febbraio 2002, n. 15, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Forio in data 16 gennaio 2002, n. 1, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Barano d'Ischia in data 18 gennaio 2002, n. 6, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare e che consente la circolazione per i cittadini residenti nel comune stesso di un solo automezzo per nucleo familiare, previo rilascio di apposito bollino da parte della polizia urbana, limitando tale limitazione con apposita ordinanza;

Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 8 gennaio 2002, n. 3, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare e che consente la circolazione per i cittadini residenti nel comune stesso di un solo automezzo per nucleo familiare, previo rilascio di apposito bollino da parte della polizia urbana, limitando tale limitazione con apposita ordinanza;

Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida, datata 8 gennaio 2002, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sulle isole di Ischia e di Procida a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 19 febbraio 2002, n. 10016-Gab. con la quale si conferma il parere favorevole espresso nello scorso anno al divieto di circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'isola di Ischia;

Vista la nota n. 5934 del 26 settembre 2001 con la quale si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3ª - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sez. 1ª - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 28 marzo 2002 al 30 settembre 2002 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania, o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti e autoveicoli A.N.A.S.;

c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà della amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria;

g) veicoli intestati a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sui quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare;

j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno trenta giorni in una casa privata, con regolare contratto di fitto, o per quindici giorni in un albergo dei comuni di Serrara Fontana e Barano d'Ischia, ai quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana dei suddetti comuni.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327,00 a € 1311,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola e copia delle stesse va inviata ai comuni dell'isola di Ischia e alle Forze dell'ordine operanti sul territorio.

Art. 6.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 153

02A03418

DECRETO 1° marzo 2002.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 del 8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Procida in data 17 dicembre 2001 n. 372, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotri appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la deliberazione commissariale dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e Procida n. 0071 del 22 gennaio 2002, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune di Procida;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 10016 Gab n. 20 gennaio 2002, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;

Vista la nota n. 5934 del 26 settembre 2001, con la quale si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 28 marzo 2002 al 30 settembre 2002, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli), degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.

Art. 2.

Autorizzazione in deroga

Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e il comune dovrà rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;

b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'amministrazione della provincia di Napoli;

c) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) autoveicoli e motocarri destinati agli approvvigionamenti alimentari;

h) veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti a lavoratori non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;

i) autoveicoli di proprietà dell'amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli A.N.A.S.

Art. 3.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327,00 a € 1311,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 155

02A03419

DECRETO 1° marzo 2002.

Norme sull'afflusso dei veicoli sulle isole del Giglio e di Giannutri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato, con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 del 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del consiglio comunale del comune dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 2 febbraio 2002 n. 5, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 12 febbraio 2002, n. 50/AREA D/PA;

Vista la nota n. 104/6380/09 in data 15 febbraio 2002 con la quale la regione Toscana si è espressa favorevolmente;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 28 marzo 2002 al 31 agosto 2002, è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Dal 22 luglio 2002 al 23 agosto 2002 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

Art. 2.

Divieto

Dal 28 marzo al 31 agosto 2002 è, vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.

Art. 3.

Deroghe

Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune del Giglio;

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purchè muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno 7 giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.311,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma 1° marzo 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 152

02A03420

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2002.

Modifiche al regolamento del concorso pronostici denominato «Totogol».

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Il regolamento del concorso pronostici «Totogol», approvato con decreto ministeriale 10 marzo 1993, è modificato dal testo riportato in allegato al presente provvedimento.

Motivazioni.

L'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giochi di abilità previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto. Gli articoli 3 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme per l'esecuzione del predetto decreto legislativo n. 496 del 1948, dispongono che ogni gioco o concorso è disciplinato da apposito regolamento approvato con decreto del Ministero delle finanze.

Il decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 1993, ha istituito un nuovo gioco riservato al C.O.N.I., denominato «Totogol», il cui regolamento è stato, da ultimo, modificato con decreto ministeriale 30 luglio 1998.

Con il presente provvedimento, emesso su proposta del C.O.N.I. sulla base dell'esperienza maturata nella gestione del gioco, si apportano alcune modificazioni ed integrazioni alla disciplina tecnica del concorso, senza peraltro, incidere sulle sue caratteristiche e regole generali.

Le modifiche apportate sono dirette a:

a) razionalizzare la gestione e la partecipazione degli appassionati;

b) formulare in modo più puntuale alcune disposizioni normative;

c) incrementare il volume delle giocate relative al «Totogol» anche attraverso la partecipazione telefonica al concorso.

Le innovazioni consistono, in sostanza, nell'introduzione di una nuova tipologia di giocate a combinazioni sistemistiche e di una nuova modalità di convalida delle giocate a caratura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Concorsi pronostici riservati al C.O.N.I. e normativa generale sui giochi:

decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni;

legge 13 maggio 1999, n. 133 (art. 16);

legge 18 ottobre 2001, n. 383 (art. 12);

decreto ministeriale 10 marzo 1993;

decreto ministeriale 30 luglio 1998.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO

REGOLAMENTO UFFICIALE DEL CONCORSO PRONOSTICI DENOMINATO «TOTOGOL»

(Approvato con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e, da ultimo modificato con il presente provvedimento)

Art. 1.

Oggetto del concorso

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., esercita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, i concorsi pronostici a svolgimento periodico «Totogol», connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, il cui pronostico possa essere espresso in modo analogo a quello previsto per gli incontri di calcio. I concorsi stessi sono disciplinati dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, nonché dal regolamento del concorso approvato con decreto ministeriale 10 marzo 1993 e, da ultimo, modificato con il presente provvedimento.

2. Il concorso consiste nel pronosticare in unico contesto, a mezzo di apposite schede, otto partite di calcio (o di altra manifestazione sportiva di singoli o di squadre) comprese tra quelle inserite nella scheda, da un minimo di 26 ad un massimo di 32, in cui si sia verificato il più elevato punteggio finale (o parziale). Di tali partite o manifestazioni è previsto lo svolgimento in giornate di gara ufficialmente stabilite.

3. Per ciascun incontro il punteggio è dato dalla sommatoria dei goals o dei punti ottenuti dalla squadra o dal competitore prima/o indicata/o nell'accoppiamento con quelli ottenuti dalla squadra o dal competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento.

4. La combinazione vincente risulta formata dalla esatta previsione di otto numeri d'ordine identificativi di altrettanti incontri, in cui si sia verificato il più elevato punteggio.

5. A parità di punteggio, precedono nella graduatoria di scelta i numeri d'ordine che identificano gli incontri in cui la squadra o il competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento, abbia realizzato il maggior numero di goals e di punti. In caso di ulteriore parità tra due o più incontri, precede nella graduatoria di scelta l'incontro recante il numero d'ordine più basso.

6. Gli otto numeri che compongono la combinazione vincente vengono pubblicizzati dall'Ente gestore in ordine di numerazione crescente.

Art. 2.

Accettazione delle giocate

1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute. Essa si effettua presso gli uffici delle sedi di zona dell'Ente gestore: può essere effettuata, altresì, a scelta dei partecipanti presso «ricevitori autorizzati» dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare ed a far rispettare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. I ricevitori fanno pervenire, nei termini prefissati, le giocate e le poste ai competenti uffici dell'Ente gestore direttamente o tramite persone od enti designati dall'Ente gestore stesso, anche se non appartenenti alla propria amministrazione. Le ricevitorie autorizzate sono contraddistinte da apposite insegne con le caratteristiche stabilite dall'Ente gestore ed esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali.

2. La data di chiusura dei concorsi viene fissata e resa nota dall'Ente gestore in relazione all'ora di svolgimento degli eventi sportivi da pronosticare e al sistema di raccolta delle giocate. Il partecipante corrisponde, al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di euro 0,0325. Identica somma è dovuta quando la partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell'Ente gestore. Nel caso di partecipazione al gioco attraverso carte prepagate, distribuite attraverso la rete dei ricevitori, è riconosciuto a questi un aggio nella misura pari a quello riconosciuto per l'accettazione diretta.

Art. 3.

Tipologia delle schede di gioco

1. La partecipazione al concorso deve risultare da apposite schede distribuite dall'ente gestore, consistenti in fogli composti di due parti (tagliandi figlia e matrice) convalidabili mediante macchine elettroniche.

2. Il pronostico consiste nella marcatura degli otto incontri, tra quelli indicati nella scheda, nei quali sarà segnato il maggiore numero di goals o sarà totalizzato il maggior numero di punti.

3. Nelle schede sono indicati il numero progressivo e la data del concorso periodico, nonché la data delle giornate ufficiali di gara alle quali il concorso è connesso. Possono essere utilizzate anche schede in cui la serie degli accoppiamenti è indicata col numero d'ordine dell'elenco degli incontri stabilito dall'Ente gestore, per il concorso in cui le schede stesse vengono usate, e pubblicato nel bollettino ufficiale. In tal caso il partecipante indicherà sulla scheda il numero e la data del concorso.

4. L'approntamento delle schede di partecipazione al concorso potrà essere effettuato anche prima che siano resi noti i nomi delle squadre o dei competitori; nel qual caso queste/i saranno indicate/i nelle schede stesse con lettere alfabetiche, con obbligo da parte dell'Ente gestore di pubblicizzare i nomi, non appena a conoscenza, mediante comunicato stampa. L'Ente gestore impartirà disposizioni affinché i ricevitori non procedano alla convalida delle giocate prima che tali nomi siano resi noti.

5. Nella prima parte della scheda (tagliando figlia) sono indicati, accoppiati, i nomi delle squadre o dei competitori. Ogni accoppiamento di due squadre o competitori corrisponde a uno degli eventi da pronosticare. Il tagliando figlia è formato da due sezioni. Nella prima sezione sono indicati gli eventi da pronosticare, suddivisi da 1 a 15/16 e da 16/17 a 30/32, e a fianco di ciascuno risultano stampate due caselle con i numeri d'ordine riferiti a ciascun evento da pronosticare, in cui il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione di segno idoneo a essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina.

6. Possono altresì essere utilizzate schede nelle quali gli eventi da pronosticare sono indicati in unica sequenza da 1 a 30/32 e le caselle, contrassegnate con i numeri d'ordine riferiti a ciascun evento, sono suddivise sei volte da 1 a 15/16 e da 16/17 a 30/32 per un totale di sei possibili giocate. Nella seconda sezione del tagliando figlia la macchina validatrice, a seguito di lettura ottica, stamperà i numeri d'ordine progressivi che identificano gli eventi marcati dal pronosticatore nella prima sezione.

7. Nella seconda parte della scheda (tagliando matrice), identica alla seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice trascriverà gli stessi numeri d'ordine stampati sul tagliando figlia.

8. Sulla medesima scheda è ammessa l'effettuazione di giocate singole o di giocate sistemistiche e, contemporaneamente, di giocate singole e sistemistiche. Una giocata singola si compila contrassegnando otto delle trentadue caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla scheda. Una giocata sistemistica si effettua invece contrassegnando 9, 10, 11, 12, 13 o 14 delle trentadue caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla scheda.

9. Marcando 9 incontri lo sviluppo matematico è di 9 giocate; 10 incontri lo sviluppo matematico è di 45 giocate; 11 incontri lo sviluppo matematico è di 165 giocate; 12 incontri lo sviluppo matematico è di 495 giocate; 13 incontri lo sviluppo matematico è di 1287 giocate; 14 incontri lo sviluppo matematico è di 3003 giocate.

10. È consentita la partecipazione al concorso con giocate a combinazioni sistemistiche mediante l'indicazione di pronostici «basi» e di pronostici «varianti» utilizzando le schede distribuite dall'Ente gestore. Il primo riquadro di tali schede è destinato alla marcatura dei pronostici «basi»; il secondo a quella dei pronostici «varianti». Per la scelta della combinazione dei numeri indicati nel riquadro «basi» con quelli indicati nel riquadro «varianti», il giocatore dovrà contrassegnare uno dei simboli B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 (più l'eventuale T che vale per «tutti») prestampati in basso, a destra dei sei riquadri della scheda.

Ogni marcatura di tali simboli corrisponde alla scelta delle combinazioni dei numeri indicati in «basi» presi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alla volta, rispettivamente con 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dei numeri indicati come «varianti».

Le giocate vengono effettuate marcando almeno nove pronostici differenti fra loro, di cui almeno uno in ciascun riquadro.

La sequenza dei numeri derivanti dalla lettura delle marcature sarà stampata in chiaro dalla macchina validatrice sulla seconda parte del tagliando figlia o su apposita ricevuta di gioco.

11. Le giocate ammesse sulla medesima scheda sono comprese tra un minimo di due e un massimo di 8192 poste, salvo diversa determinazione dell'Ente gestore.

12. La partecipazione al concorso può altresì effettuarsi presso ricevitorie all'uopo autorizzate, con apposite schede denominate «a caratura» composte da fascicoletti comprendenti ciascuno cinque o dieci cedole, il cui costo unitario è pari ad un quinto o a un decimo del valore complessivo della giocata organizzata e convalidata dal ricevitore. Le schede, compilate presso le predette ricevitorie, sono convalidabili con le modalità di cui all'art. 5. È anche prevista l'effettuazione di giocate a caratura da parte di qualsiasi ricevitoria mediante l'utilizzo di normali schede di gioco. In tal caso la singola giocata potrà essere suddivisa in quote da un minimo di due ad un massimo di venti parti del suo valore complessivo.

Art. 4.

Calcolo delle vincite

1. In ciascuna giocata si consegue un punto per ogni numero d'ordine esattamente pronosticato. La somma dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione delle vincite a una prima, a una seconda e a una terza categoria. Sono assegnate alla prima, alla seconda e alla terza categoria le giocate nelle quali il pronostico esatto, rispettivamente per tutti gli eventi, per tutti gli eventi meno uno e per tutti gli eventi meno due risulti dalle corrispondenti matrici esistenti nell'archivio, le quali fanno stato in ogni caso di contestazione.

2. L'importo complessivo destinato ai premi viene diviso nel modo seguente: 40 per cento alla prima categoria, 30 per cento alla seconda categoria, 30 per cento alla terza categoria.

3. Le giocate vincenti di ogni categoria partecipano in parti uguali alla suddivisione del rispettivo montepremi.

4. Il premio conseguito dalle combinazioni vincenti in una categoria inferiore non potrà essere superiore a quello della categoria maggiore; in tal caso le due o tre categorie verranno fuse in una sola.

5. In mancanza di giocate vincenti con 8 punti il montepremi andrà a cumularsi con quello della corrispondente categoria nel concorso successivo. Qualora anche in tale concorso non si verifichino giocate vincenti nella prima categoria, la somma dei due montepremi andrà a incrementare il montepremi del concorso successivo per la stessa categoria, e così fino al concorso nel quale ai saranno realizzate vincite con il massimo punteggio. Nel caso in cui tale eventualità si verifichi in occasione dell'ultimo concorso della stagione il montepremi non assegnato sarà sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.

6. In mancanza di giocate vincenti con 7 punti, il montepremi spettante a questa categoria verrà cumulato a quello della categoria inferiore e ripartito fra tutte le giocate nelle quali siano stati realizzati 6 punti.

7. In mancanza di giocate vincenti con 6 punti, il montepremi spettante a questa categoria verrà ripartito tra le giocate nelle quali sarà realizzato il punteggio più elevato.

8. In mancanza di giocate vincenti con 7 e 6 punti, i montepremi della seconda e terza categoria saranno suddivisi in unica categoria fra tutte le giocate nelle quali è stato realizzato il punteggio più elevato.

9. Ai fini della graduatoria del concorso deve essere assunto quale punteggio, finale o parziale, definitivo e incontestabile delle partite di calcio, quello conseguito pubblicamente sul terreno di gioco, sempreché le reti o punti fatte/i o subite/i da ciascuna squadra siano state/i concesse/i dall'arbitro sul campo.

10. Per le altre competizioni deve essere assunto quale punteggio finale o parziale, definitivo e incontestabile quello pubblicamente conseguito e indicato dai giudici di gara, ai sensi delle norme che disciplinano le competizioni sportive stesse.

11. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni o altri provvedimenti non sono influenti agli effetti del concorso. Non sono validi agli effetti del concorso gli eventi sportivi il cui svolgimento avvenga in giorno diverso da quello prestabilito o venga comunque soppresso, quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo e quelli che l'ente gestore, a mezzo di comunicazione ufficiale emessa prima della chiusura degli archivi, abbia dichiarato non validi.

12. Nei suddetti casi all'incontro o agli incontri non validi vengono attribuiti convenzionalmente, a tutti gli effetti, ai fini della determinazione della combinazione vincente formulata secondo le modalità di cui all'art. 1, punteggio identico a quello conseguito nel primo incontro inserito nella scheda e regolarmente disputato. Qualora detto incontro non risultasse valido sarà preso in considerazione il punteggio relativo al secondo incontro valido e così via.

13. Qualora nessun evento risultasse valido, l'intero montepremi sarà cumulato con quello del concorso successivo.

14. Sono presi in considerazione gli eventi anticipati quando prima dell'inizio del periodo di convalida ne sia stata data notizia dall'ente gestore a mezzo bollettino o a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione. In tal caso il termine per il deposito delle matrici verrà fissato in relazione allo svolgimento degli eventi anticipati.

Art. 5.

Operazioni di convalida delle schede

1. La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nell'apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia automaticamente su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore preme l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice, nella parte superiore dei tagliandi figlia e matrice, dei seguenti dati: codice di ricevitoria, codice di zona, codice della validatrice, numero progressivo della giocata, numero di concorso, stagione totocalcistica, codice elettronico di controllo, numero di colonne convalidate. I dati vengono contestualmente registrati in apposito supporto di memoria estraibile (capsula dati). A tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico stampati dalla macchina validatrice sul tagliando matrice. Dopo la convalida, il partecipante ritira il tagliando figlia e il ricevitore custodisce con ogni cura la capsula elettronica e le matrici immesse nell'apposito contenitore inserito nell'interno della macchina validatrice per farle pervenire, unitamente ai tagliandi figlia delle schede eventualmente annullate, all'Ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.

2. All'atto del ritiro del tagliando figlia convalidato, il giocatore, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina validatrice, ha la facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa consegna al ricevitore del tagliando predetto ottenendo il rimborso del costo della giocata.

Art. 6.

Custodia dei tagliandi matrice

1. Il tagliando matrice è separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della convalida ed è immesso automaticamente nell'apposito contenitore della macchina, che viene conservato dall'Ente gestore negli archivi di cui all'art. 9. Negli stessi archivi è conservata una copia dei supporti elettronici contenenti i dati che saranno utilizzati per lo scrutinio automatizzato, nonché per l'eventuale verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso.

Art. 7.

Accettazione telematica delle giocate

1. È consentita la partecipazione al concorso mediante terminali in collegamento telematico rispondenti a specifiche dell'Ente. I suddetti terminali stampano i dati di gioco in chiaro sulla seconda parte del tagliando figlia, ovvero su apposita ricevuta di gioco, stampata dalla macchina o da stampante ad essa collegata, che assolve a tutti gli effetti le funzioni del tagliando figlia. In tale ultimo caso l'effettuazione della giocata può avvenire anche senza l'utilizzo delle schede di concorso. I dati di convalida sono inoltre registrati nella memoria interna dei terminali e in un apposito supporto di memoria estraibile (capsule-dati) da utilizzarsi in casi di emergenza. I dati di gioco sono trasferiti per via telematica al/ai centro/i di raccolta realizzati anche attraverso convenzioni stipulate con terzi per la gestione del servizio, e quindi, previ gli opportuni controlli, sono trasmessi telematicamente al centro di validazione del C.O.N.I. Tutti i dati pervenuti telematicamente a tale centro vengono registrati su dischi ottici scrivibili una sola volta, illeggibili e non modificabili, che sono consegnati alla commissione telematica, operante presso la sede del gestore per i concorsi pronostici, prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso e costituiscono a tutti gli effetti le matrici delle schede

del concorso. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione. In caso di parziale o totale impossibilità di lettura delle giocate su dischi ottici, vengono archiviati, previa verbalizzazione, supporti magnetici e/o capsule-dati e/o tabulati contenenti l'elenco di tutte le giocata registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso.

Art. 8.

Accettazione telefonica delle giocate

1. La partecipazione al gioco può inoltre effettuarsi attraverso un sistema di raccolta a distanza dei pronostici, reso disponibile dall'Ente gestore anche attraverso convenzioni stipulate con terzi per la gestione del servizio, mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici collegati al/ai centro/i di raccolta pertinente/i attraverso rete/i telefonica/he e di carte prepagate. Nel caso di giocate che prevedono l'utilizzo di apparecchi telefonici, al partecipante al gioco può essere richiesto dal/i gestore/i del servizio un corrispettivo per il servizio erogato, nell'ambito di un tetto massimo di: 1) euro 0,2624 + IVA per ciascuna giocata (giocata minima di due combinazioni), per i servizi basati su risponditori automatici che non prevedono normalmente l'intervento dell'operatore; 2) euro 0,5165 + IVA per ciascuna giocata (giocata minima di due combinazioni), per i servizi totalmente assistiti da operatore.

2. Nel caso di giocate acquisite mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, il giocatore si deve avvalere di apposita carta prepagata contenente i seguenti codici: *a)* un numero identificativo della carta, in chiaro; *b)* un codice PIN della carta, coperto; *c)* un codice segreto della carta, coperto. Il costo della carta, valida due anni e non rimborsabile (ad eccezione di quanto previsto all'art. 15, comma 5), che consente il gioco di un determinato numero di combinazioni, viene stabilito dall'Ente gestore e riportato in chiaro sulla carta. Per tale sistema il/i centro/i di raccolta svolge/ono la funzione di ricevitoria/e virtuale/i, fornendo le informazioni necessarie all'effettuazione delle giocate e memorizzando le stesse su supporto a dischi ottici scrivibili una sola volta, illeggibili e non modificabili. Il giocatore può effettuare ogni giocata, dopo aver chiamato il centro di raccolta prescelto per lo sviluppo del suo gioco, secondo modalità operative, impartite vocalmente dal centro. L'Ente gestore, attraverso il proprio centro di validazione è telematicamente connesso con il/i centro/i di raccolta, per acquisire con modalità on-line e registrare su dischi ottici, delle medesime caratteristiche, copia conforme dei pronostici giocati attraverso il/i centro/i di raccolta nonché i relativi numero identificativo e codice PIN della carta; l'acquisizione e la memorizzazione della giocata, viene resa nota al giocatore attraverso la comunicazione di un numero di certificazione attribuito alla giocata stessa dal centro di validazione del C.O.N.I. Tali dischi ottici vengono consegnati alla commissione telematica di cui all'art. 7 prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso, e costituiscono a tutti gli effetti le matrici elettroniche delle giocate effettuate con tale modalità. In caso di parziale o totale impossibilità di lettura delle matrici elettroniche, viene/vengono acquisita/e, previa verbalizzazione, la/e corrispondente/i copia/e conforme/i dei dischi ottici presso il/i centro/i raccolta. Il giocatore è tenuto a conservare scrupolosamente la carta prepagata, avendo cura di non grattare la zona protetta indicata dalla dicitura «non grattare qui».

Art. 9.

Deposito e custodia delle matrici

1. Presso ogni sede di zona dell'Ente gestore è istituito un apposito archivio formato da uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di idoneo congegno di controllo. Le operazioni di deposito e la custodia di matrici cartacee e/o registrazioni elettroniche equivalenti nel medesimo archivio sono controllate e sorvegliate da apposite commissioni di zona, mentre le analoghe operazioni per le matrici elettroniche sotto forma di dischi ottici sono svolte dalla commissione telematica di cui all'art. 7. Di ognuna di esse fanno parte un rappresentante dell'amministrazione finanziaria che le presiede, un rappresentante del C.O.N.I. e un funzionario dell'amministrazione finanziaria, che esercita anche le funzioni di segretario.

2. La commissione di zona verbalizza il numero delle giocate convalidate e il numero delle giocate annullate, procede alla chiusura dell'archivio e ne custodisce le chiavi.

Art. 10.

Individuazione e verifica delle giocate vincenti

1. Appresi i risultati degli avvenimenti formanti oggetto del concorso, l'ufficio di ogni sede di zona dell'Ente gestore provvede a individuare le schede in cui vi siano giocate che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla commissione di zona. La commissione, previa constatazione della integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come sopra individuate ed in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti.

2. In caso di trasmissione telematica dei dati, la commissione estrae dall'archivio i dischi ottici e/o eventuali supporti magnetici e/o capsule-dati, inserisce la combinazione vincente in apposito elaboratore e provvede alla visualizzazione e alla eventuale stampa delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileva le giocate recanti combinazioni vincenti. In caso di raccolta a distanza mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, la commissione telematica esegue analoga procedura, individuando, unitamente alle matrici elettroniche corrispondenti ai pronostici dichiarati vincenti, anche i numeri identificativi ed i corrispondenti codici PIN delle carte.

3. Le operazioni della commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei, ad eccezione di eventuali collaboratori nominati o autorizzati dall'amministrazione delle finanze, e sono riportate in un verbale al quale devono essere allegati gli elenchi delle matrici vincenti.

Art. 11.

Bollettino ufficiale dei vincenti

1. Un bollettino ufficiale, edito a cura dell'Ente gestore entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso, pubblica i risultati del concorso stesso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a 6.250 volte il prezzo al pubblico di ogni combinazione giocata.

2. Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria pari o inferiore a 6.250 volte il prezzo al pubblico di ogni combinazione giocata sono elencati in apposito bollettino ufficiale edito a cura dell'ente gestore entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso ed in visione presso la ricevitoria in cui sono state effettuate le giocate.

3. Il giocatore che non abbia la possibilità di consultare il bollettino ufficiale oppure il bollettino ufficiale di ricevitoria, è tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami.

4. Per le giocate effettuate a mezzo telefono, il bollettino ufficiale di cui ai commi 1 e 2 pubblica i risultati del concorso, nonché, per ogni matrice elettronica dichiarata vincente, il numero identificativo ed il corrispondente codice PIN della carta.

Art. 12.

Reclami e azioni giudiziarie

1. Il pronosticatore che si ritenga vincitore in base ad una matrice di cui non siano stati pubblicati gli estremi del contrassegno meccanico, o i cui estremi stessi non risultino pubblicati corrispondentemente al numero delle giocate ritenute vincenti, può chiedere l'eventuale o complementare assegnazione alle categorie riconosciute vincenti del concorso, soltanto mediante presentazione di reclamo scritto.

2. A pena di decadenza di ogni diritto, tale reclamo, e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, accompagnato dal tagliando figlia di partecipazione al concorso e dall'importo di euro 77,00 restituibili in caso di accoglimento, deve pervenire alla

competente sede di zona entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti nel bollettino ufficiale o nel bollettino ufficiale di ricevitoria.

3. Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 9 procede, sulla scorta delle matrici e/o dei supporti elettronici equivalenti custoditi nell'archivio, alla definizione dell'esito dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti da pubblicare nel bollettino ufficiale. Provvede, altresì, alla consegna alla sede di zona di tutte le matrici vincenti nonché dei tabulati contenenti la stampa dello sviluppo del/i supporto/i elettronico/i di cui al secondo comma dell'art. 10.

4. È fatta salva l'esperibilità dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del bollettino ufficiale dei vincenti.

Art. 13.

Commissione centrale per l'esame dei reclami e per la determinazione delle quote definitive da pagare ai vincitori

1. È istituita in Roma, presso la direzione generale dell'Ente gestore, una commissione centrale composta da un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, che la presiede, da un rappresentante del C.O.N.I. e da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, che esercita anche funzioni di segretario.

2. Le commissioni di zona possono trasmettere alla commissione centrale i reclami che appaiono di non pronta e agevole decisione. Le decisioni devono essere prese entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei dati definitivi del concorso e devono essere pubblicate nel primo bollettino ufficiale immediatamente susseguente. Ogni diritto è esercitato in giudizio innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art. 12.

3. La commissione centrale, sulla base degli accertamenti delle commissioni di zona, determina le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare nel bollettino ufficiale. Trascorsi settantacinque giorni da tale pubblicazione cesserà per l'Ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative ai reclami non accolti.

Art. 14.

Determinazione delle quote e pagamento delle vincite nel caso di reclami deferiti alla commissione centrale

1. Nel caso di reclami deferiti alla commissione centrale, il calcolo delle quote unitarie dei premi viene effettuato comprendendo provvisoriamente tra i vincitori anche i giocatori che hanno prodotto il reclamo, il premio dei quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso dei termini fissati al comma 2 dell'art. 13, dopodiché, se nessun giudizio è stato promosso si procede, con i criteri fissati nell'art. 4, al riparto del premio tra i vincitori definitivi; qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito definitivo del giudizio stesso.

Art. 15.

Modalità di pagamento delle vincite

1. I premi di quota unitaria non superiore a 6.250 volte il prezzo al pubblico di ogni combinazione giocata sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia; con le modalità stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel bollettino ufficiale. I premi di quota unitaria superiore a 6.250 volte il prezzo al pubblico di ogni combinazione giocata sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia il vincitore è tenuto a comunicare all'Ente gestore il nome a favore del quale deve essere effettuato il pagamento.

2. Qualsiasi comunicazione riguardante le modalità di pagamento dei premi sarà pubblicata nel bollettino ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso. I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale degli estremi della matrice vincente.

3. Il pagamento dei premi avviene dietro il ritiro del tagliando figlia, escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrla, il pagamento del premio può essere disposto decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui al comma 2, sempre che esistano ampi ed obiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'Ente gestore, sentita la commissione centrale di cui all'art. 13.

4. Qualora venga richiesto il pagamento di una vincita conseguita su un tagliando figlia non decifrabile, il tagliando stesso costituisce valido documento di legittimazione al pagamento, a condizione che il tagliando matrice corrispondente risulti elencato tra quelli vincenti. La corrispondenza tra le due parti della scheda deve risultare dall'esatto abbinamento tra le due parti del logo prestampato, oppure dalla corrispondenza dei segni di pronostico scritti dal giocatore sulla parte figlia con quelli stampati sul tabulato denominato «elenco vincenti per ricevitorie» archiviato dalla commissione.

5. Per le giocate effettuate mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, i premi con quota unitaria non superiore a 125.000 volte il prezzo al pubblico di ogni combinazione giocata, od il cui cumulo per singola giocata non superi tale importo, sono pagati a favore e spese dell'esibitore della carta prepagata, con le modalità stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel bollettino ufficiale. Per i premi con quota unitaria superiore a 125.000 volte il prezzo al pubblico di ogni combinazione giocata, od il cui cumulo per singola giocata superi tale importo, il vincitore è tenuto a comunicare all'Ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento. Il pagamento dei premi avviene dietro il ritiro della carta, (completa delle due parti) escluso qualsiasi equipollente, nonché previa verifica dell'integrità della zona della carta prepagata contrassegnata con la dicitura «non grattare qui» e della corrispondenza del numero segreto contenuto nella predetta zona con il numero segreto abbinato al numero identificativo della carta, registrati negli archivi magnetici del sistema. All'atto del pagamento della vincita, verrà altresì corrisposto al giocatore il residuo credito relativo alla carta ritirata.

Art. 16.

Matrice mancante o non integra o non decifrabile

1. Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente le matrici cartacee o elettroniche che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'art. 9.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, la matrice cartacea non venga rinvenuta nell'archivio, ovvero, pur rinvenuta nell'archivio, si presenti non integra o non decifrabile per quanto attiene ai pronostici e/o ai dati di convalida della scheda, la commissione di zona procede allo sviluppo del supporto elettronico archiviato ai sensi dell'art. 9.

3. Nel caso in cui non risulti archiviato il supporto elettronico contenente le matrici cartacee o qualora non sia possibile effettuare lo sviluppo dello stesso, la matrice mancante o non integra o non decifrabile non partecipa al concorso e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando figlia in suo possesso, esclusa, salvo i casi di dolo o colpa grave, ogni responsabilità tanto dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attività.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle giocate raccolte a distanza, sia mediante validatrici in collegamento telematico, sia mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, qualora non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dagli altri supporti elettronici o non fosse leggibile il supporto cartaceo corrispondente.

5. L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, del relativo supporto elettronico o del relativo tabulato, ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del termine di presentazione del reclamo previsto dall'art. 12. Tali matrici mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.

6. Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 10, dovesse verificarsi per causa di forza maggiore o per caso fortuito, la distruzione, totale o parziale delle matrici, dei relativi supporti elettronici e degli eventuali tabulati, che hanno efficacia probatoria, ricevuti e custoditi, essi saranno dichiarati esclusi dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota destinata al montepremi. La medesima norma si applica qualora, all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o della sua serratura.

7. Ove le ipotesi di cui al comma precedente dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 10, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 12.

Art. 17.

Responsabilià del gestore e foro competente

1. La responsabilità dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, nonché dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività, ove non sia esclusa dalle presenti norme è comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a venti volte la posta pagata.

2. In ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso il foro competente per territorio è esclusivamente quello di Roma, sede dell'Ente gestore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03204

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2002.

Modificazioni allo statuto della Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 2064).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 9 settembre 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a. ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 5 febbraio 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate all'art. 3 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a. con le modifiche apportate all'articolo:

Art. 3.

S e d e

Nuova sede legale della società: Milano, viale Abruzzi n. 94 (trasferimento dalla precedente sede sita in Torino, via Nizza n. 150).

Chiusura della sede secondaria già istituita in Mogliano Veneto (Treviso), via Marocchesa n. 14.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A03255

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 21 febbraio 2002.

Lavori di costruzione del tratto autostradale S. Stefano di Camastra Tusa - lotto 28 - Autostrada Messina-Palermo. (Deliberazione n. 51).

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Stazione appaltante: Consorzio per le autostrade siciliane
Esponente: impresa Astolfi Sintex
Riferimento normativo: articoli 13 e 14, D.P.R. n. 1063/1992

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici appresso riportata;

Considerato in fatto.

L'impresa Asfalti Sintex, esecutrice dei lavori indicati in oggetto a seguito di contratto stipulato il 23 luglio 1998, ha fatto pervenire una richiesta di parere, corredata da specifica documentazione, relativa alla possibilità, per la stazione appaltante, di redigere una perizia di variante in diminuzione causata dalla ridefinizione, da parte della direzione lavori, della classe di scavo in galleria talché la stessa, definita «migliore» del previsto, comporterebbe una riduzione

dello spessore teorico del rivestimento, e, conseguentemente, una riduzione del compenso per l'impresa di circa il 10% del compenso a corpo.

Richieste notizie e documentazione alla stazione appaltante, la stessa non ha inviato alcunché entro il termine perentorio fissato, tanto che la pratica è stata inviata al servizio ispettivo per gli adempimenti di competenza ed è esaminata allo stato degli atti.

Ritenuto in diritto.

La fattispecie prospettata attiene ad un appalto conclusosi con la stipula del contratto in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 415/1998 e del regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, in vigenza della legge n. 109/1994 come modificata dalla legge n. 216/1995; il Capitolato speciale d'appalto — norme generali — all'art. 2 «corrispettivo dell'appalto», prevede che «le opere da compensare a corpo ... sono tutte quelle identificabili o ricavabili dai disegni allegati al progetto ... qualora, per lievi errori od inesattezze degli elaborati grafici o possibili necessità sopravvenute si rendesse necessaria una variazione entro il 5% in più o in meno delle quantità desumibili dai citati elaborati ... l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi a sua cura e spese se in aumento ...; qualora tale variazione fosse in diminuzione nulla sarà trattenuto dal compenso pattuito ...».

Nel contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti «a corpo», l'offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d'appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell'opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte (quantità e costi dei materiali occorrenti, produttività e costi delle maestranze e (dei tecnici nonché modalità esecutive).

Da ciò discende la immodificabilità del prezzo determinato «a corpo», con assunzione a carico dell'appaltatore dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantita dei lattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell'otterta.

Il concetto di immodificabilità del prezzo «a corpo» non è pero assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche (che comprendono le prestazioni tecniche dei vari materiali e componenti e le relative modalità esecutive) entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire.

E che il progetto (caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle specifiche tecniche) costituisca un fondamentale elemento di riferimento nel contratto di appalto con corrispettivo «a corpo», si riscontra anche dalla lettura dell'art. 1661 del codice civile, laddove è, appunto, prevista come causa di derogabilità alla immodificabilità del prezzo, la variazione, tipologica e dimensionale, dell'opera. A conferma di ciò, la centralità attribuita dal legislatore della Merloni alla fase della progettazione, che ha portato la stessa ad una definizione approfondita, graduale rispetto alla tre fasi previste, che comporta un livello previsionale che lascia pochissimi spazi a variazioni in fase esecutiva.

La predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno, pertanto, allorché vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore; oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l'oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l'appaltatore.

Verificandosi una simile evenienza, cori la conseguenza di fin esorbitare il rischio assunto con l'offerta «a corpo» fuori della normale ed accettabile alea, ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo «a corpo», non assolvendo più quest'ultimo alla sua naturale funzione.

Alla suddetta rideterminazione del prezzo «a corpo» le parti contraenti perverranno assumendo a base di calcolo il prezzo «a corpo» offerto dall'appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuizione ovvero le diverse prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli dell'offerta a prezzi unitari, nel caso si sia aggiudicato l'appalto con tale modalità, oppure quelli dell'elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita, come nel caso in esame, la modalità di offerta di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Nel computare le richiamate quantità, le parti contraenti dovranno riferirsi unicamente a quelle quantità previste nel progetto e determinabili con valutazioni oggettive con riferimento ai disegni, sulla cui unica base l'appaltatore medesimo ha formulato la propria offerta e non anche ad altri elementi quantitativi (quali ad esempio le stime predisposte dal committente), carenti di rilevanza contrattuale per la loro esclusiva funzione di rappresentare il metodo seguito per pervenire alla determinazione del presunto prezzo complessivo dell'opera da porre a base di gara. Allo stesso modo si dovrà procedere in caso di variazioni delle specifiche tecniche.

Per gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni ricomprese nell'appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che la perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si cadrebbe nell'equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura.

Nel caso di specie la perizia è dovuta ad un miglioramento — la cui possibilità è prevista contrattualmente ed è poi emersa in fase esecutiva — della classe degli scavi, che non ha comportato modifiche al progetto posto a base di gara. Si osserva, peraltro, che il capitolato speciale d'appalto ha espressamente escluso la possibilità di trattenere in diminuzione parte del compenso in caso di una variazione di quantità predefinita (più o meno cinque per cento).

In base a quanto sopra considerato;

Il Consiglio:

accerta che la redazione, da parte del Consorzio autostrade siciliane, della perizia di variante in riduzione per i lavori di costruzione del lotto 28 sull'autostrada Messina-Palermo, presenta profili di non conformità alla normativa vigente in quanto non è stato tenuto presente che contrattualmente è prevista la eventualità di poter riscontrare, in fase esecutiva, un miglioramento della classe di scavi, miglioramento che non ha comportato modifiche al progetto posto a base di gara;

manda all'Ufficio affari giuridici perché presente deliberazione al Consorzio autostrade siciliane ai fini dell'adozione di conseguenti provvedimenti da comunicare entro il termine del 27 marzo 2002 nonché al soggetto istante.

Roma, 21 febbraio 2002

Il presidente: GARRI

02A02879

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2002.

Relazione geologica - necessità di previsione nella documentazione di progetto ed indicazioni per la formulazione dei bandi di gara di servizi di progettazione. (Determinazione n. 3/2002).

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Art. 16, comma 2, e art. 17, commi 8 e 14-quinquies della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articoli 25, 26, 27, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - Determinazioni Autorità n. 19/2000 e n. 4/2001.

L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, fra i documenti componenti il progetto definitivo, individua la relazione geologica, nei contenuti di cui al successivo art. 27, comma 1.

In via preliminare è necessario chiarire se la relazione è documento progettuale comunque obbligatorio, sulla base dell'interpretazione letterale del citato art. 25, ovvero se detta relazione è prescritta in via obbligatoria solo in presenza di espressa previsione normativa quale, ad esempio, per le opere da realizzarsi in aree dichiarate sismiche ai sensi della legge n. 64/1974 o per le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto n. 3267/1923, nonché il decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, che individua nelle sezioni da E ad O le opere per le quali in ogni caso è prescritta.

Al riguardo si deve evidenziare che con la legge quadro si è proceduto alla cosiddetta procedimentalizzazione delle attività di progetto, prevedendo, di norma, la presenza di tre fasi — preliminare, definitiva ed esecutiva — successive e necessarie tra loro interagenti secondo uno sviluppo di definizione e di approfondimento tecnico progressivo e senza soluzione di continuità.

Infatti, nel progetto preliminare sono previste, per la materia di che trattasi, le indagini geologiche, nel progetto definitivo la relazione geologica, mentre nel progetto esecutivo la relazione geologica illustra, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate. Inoltre, qualora il progettista lo ritenga necessario, in sede di redazione del progetto esecutivo possono essere effettuate indagini geologiche integrative sulla base delle quali viene aggiornata la relazione geologica.

Le disposizioni legislative, che prevedono in via obbligatoria la relazione geologica a corredo del progetto, sono state emanate prima della legge quadro e del relativo regolamento di attuazione: si pone il problema di un loro raccordo con l'articolazione su più livelli del progetto, secondo quanto previsto dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche, al fine di individuare in quale fase progettuale tale obbligo viene in evidenza.

I livelli di approfondimento tecnico dei progetti non possono essere standardizzati e rigidamente definiti in tre, stante le varie tipologie di opere da realizzare. Per questo, al responsabile del procedimento, sulla base del disposto del comma 2, dell'art. 16 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, è conferita la facoltà di integrare o modificare, previa adeguata motivazione, i requisiti minimi dei vari livelli, facoltà che l'autorità con determinazione n. 4/2001, ha ritenuto estendersi fino alla riduzione, in casi particolari, dei livelli progettuali, ad eccezione di quello esecutivo.

La facoltà riconosciuta al responsabile del procedimento, che si ricorda deve essere necessariamente un tecnico ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 109/1994 e successive modifiche, si ritiene rientri nella cosiddetta discrezionalità tecnica, che si sostanzia nell'esame di fatti o situazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico. Il responsabile del procedimento è tenuto ad effettuare un'istruttoria tesa all'analisi della situazione di fatto in relazione al progetto da realizzare con il supporto dalle regole tecniche; non siamo quindi in presenza di una discrezionalità rientrante nella cosiddetta discrezionalità amministrativa, caratterizzata dal momento volitivo della scelta della soluzione più opportuna attraverso una valutazione degli interessi prioritari.

A titolo esemplificativo, il responsabile del procedimento può decidere per l'utilizzo da parte del progettista incaricato di preesistente relazione geologica rila-

sciata per un precedente intervento di consolidamento, ancora in corso di esecuzione, di un area immediatamente adiacente quella di che trattasi.

Vale infine precisare come la facoltà riconosciuta dal comma 2 dell'art. 16 citato al responsabile del procedimento in fase di progettazione, viene ad interagire con l'intendimento del progettista, unico responsabile, come noto, del progetto nella sua interezza.

Si ritiene quindi necessario, anche in considerazione della problematica relativa alla partecipazione dei geologi agli affidamenti di progettazione, che il responsabile del procedimento, prima della predisposizione del bando di progettazione, acquisisca la propria determinazione di giudizio in merito alla non indispensabilità della relazione geologica in rapporto alla specifica fattispecie ovvero del possibile utilizzo di studi esistenti sostitutivi di ulteriore relazione. In tal ultimo caso appare necessaria l'acquisizione preventiva da parte del responsabile del procedimento di specifico assenso circa l'idoneità dell'elaborato con cui si intende integrare il progetto da parte di un professionista geologo.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che:

1) la relazione geologica deve obbligatoriamente essere prevista fra la documentazione progettuale in tutti i casi in cui vi sia espressa previsione normativa in tal senso;

2) per i restanti interventi, la relazione geologica è da considerarsi indispensabile elemento di progetto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, fatto salvo un contrario avviso del responsabile del procedimento, debitamente motivato; il bando di gara per l'affidamento della progettazione dovrà, di conseguenza, riportare l'indicazione della necessità o meno della relazione geologica per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

3) qualora il responsabile del procedimento ritenga idonea l'utilizzazione da parte del progettista affidatario di elaborati già esistenti, acquisita la preventiva valutazione di idoneità da parte di un professionista geologo, gli stessi dovranno essere messi a disposizione dei partecipanti alla gara e dovrà essere acquisita specifica dichiarazione di accettazione da parte del progettista candidato da rendere in sede di offerta.

Correlata all'obbligatorietà, nei termini sopra indicati, della presenza della relazione geologica tra gli elaborati progettuali, è la legittimazione dei geologi alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di progettazione, in relazione al divieto di subappalto della prestazione di redazione della relazione geologica stessa, ai sensi dell'art. 17, comma 14-*quinquies*, della legge n. 109/1994 e successive modifiche combinato con la previsione di esclusiva competenza in merito del professionista geologo.

Questa Autorità nella determinazione n. 19/2000 ha già affermato come la norma precluda qualsiasi deroga al divieto di subappalto, ribadendo la competenza esclusiva del geologo per la redazione della relazione geologica in tutti i casi in cui essa è prescritta.

La previsione del citato art. 17, comma 14-*quinquies*, nel vincolare l'affidatario della progettazione ad eseguirla mediante soggetto in possesso della relativa abilitazione, non fornisce indicazioni specifiche circa la natura del rapporto giuridico intercorrente fra professionista geologo ed affidatario.

Inoltre il medesimo art. 17 al comma 8 stabilisce che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta con indicazione del nominativo della persona fisica incaricata della integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

Raccordando le norme su indicate può ritenersi quindi che la relazione geologica, qualora prevista secondo quanto indicato precedentemente, debba essere redatta esclusivamente da professionista geologo presente nella struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta e che lo status giuridico caratterizzante il rapporto fra geologo ed affidatario possa essere indifferentemente sia di natura indipendente, sotto forma di associazione temporanea, sia di natura subordinata, in qualità di dipendente, sia di natura parasubordinata, attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

Tale interpretazione è in linea con le previsioni degli art. 53, comma 3, e art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 che regolano rispettivamente i requisiti delle società di ingegneria e professionali titolate, insieme ai liberi professionisti, a partecipare a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria. Secondo le citate norme l'organigramma delle società comprende oltre ai soci, i dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi direttamente impegnati nello svolgimento di prestazioni professionali e tecniche secondo specifiche competenze e responsabilità. Di tali informazioni sussiste inoltre, in capo ai soggetti indicati, l'obbligo di comunicazione a questa autorità.

Rimangono pertanto esclusi dalle previsioni normative i rapporti di consulenza professionale «ad hoc» che possono configurarsi nello specifico come forma di subappalto, esplicitamente vietata dalle norme per la prestazione di redazione della relazione geologica, in particolare qualora tale rapporto non risulti dichiarato e quindi formalizzato prima dell'affidamento dell'incarico.

Qualora, pertanto, si renda necessaria l'acquisizione della relazione geologica, l'amministrazione è tenuta ad avvalersi dell'opera professionale del geologo che potrà essere reperita o all'interno della struttura tecnica della stazione appaltante o all'esterno attraverso specifico affidamento riservato a professionisti geologi ovvero ad unico soggetto affidatario dell'incarico di progettazione completo. In tale ultimo caso la presenza del professionista geologo dovrà essere richiesta esplicitamente in fase di bando di gara e la relativa presenza all'interno delle strutture dei soggetti partecipanti dovrà essere accertata dall'amministrazione. La presenza del geologo potrà manifestarsi sia sotto forma di

componente di eventuale associazione temporanea ovvero in qualità di responsabile della prestazione, nominativamente indicato nell'offerta, in organico alla struttura partecipante nel senso espresso nelle precedenti considerazioni.

Roma, 27 febbraio 2002

Il presidente: GARRI

02A02880

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 26 febbraio 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato;

Ritenuto necessario apportare modifiche al testo dell'art. 37 dello statuto di Ateneo al fine di renderlo conforme alla normativa vigente ed in particolare alla legge n. 127/1997 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo», alla legge n. 370/1999 recante «disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica» e al decreto legislativo n. 165/2001 «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la delibera del senato accademico n. 51 del 14 dicembre 2001 con la quale il senato medesimo ha approvato, con modifiche, il nuovo testo dell'art. 37 dello statuto di Ateneo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 307 del 18 dicembre 2001 con la quale il consiglio medesimo, nell'esaminare l'art. 37 come modificato dal senato accademico, ha formulato ulteriori proposte di modifica;

Vista la delibera del senato accademico n. 75 del 15 gennaio 2002 con la quale è stato approvato il testo definitivo dell'art. 37 dello statuto;

Vista la nota prot. n. 03-591 del 24 gennaio 2002 con la quale le suddette modifiche sono state trasmesse al MIUR per il controllo di legittimità e di merito previsto dalla legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. n. 8032 del 25 febbraio 2002 con la quale il MIUR, esperito il controllo di legittimità e di merito comunica di non avere osservazioni da formulare in merito;

Ritenuto altresì, necessario disporre l'immediata entrata in vigore delle modifiche in questione, in considerazione del processo di riorganizzazione delle strutture amministrative centrali attualmente in corso, relativamente al quale la modifica statutaria si pone come prodromica;

EMANA

le seguenti modifiche allo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato.

Art. 1.

1 - All'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche:

2 - Al comma 4, dopo le parole «in particolare coordinando le attività dei responsabili dei procedimenti, verificando e controllando l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi», il periodo «proponendo al rettore l'adozione delle misure conseguenti alla inosservanza delle direttive e alla valutazione negativa dei risultati della gestione amministrativa.» è eliminato.

Il capoverso «L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione, a un dirigente dell'Università di Pisa o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato, per una durata minima di due e una durata massima di quattro anni finanziari e può essere rinnovato» è sostituito dal seguente «L'incarico del direttore amministrativo è conferito dal rettore, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, a un dirigente delle università o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alla amministrazione pubblica, per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è di tipo subordinato, regolato da un contratto di diritto privato. È istituita la figura del direttore amministrativo vicario al quale spetta collaborare con il direttore amministrativo in tutte le sue funzioni e sostituirlo in caso di suo impedimento o assenza.».

3 - Al comma 5, dopo le parole «per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili» sono aggiunte le seguenti «provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate».

Dopo le parole «e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti,» il seguente periodo «l'attribuzione di ciascun incarico di funzione dirigenziale e il passaggio ad incarichi di funzione dirigenziale diversi sono deliberati con decreto del rettore su proposta del direttore amministrativo» è sostituito dai seguenti periodi, «anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.

L'incarico di direzione di uffici di livello dirigenziale è conferito, con provvedimento del direttore amministrativo, a un dirigente di ruolo dell'Università di Pisa ovvero, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Università di Pisa appartenente alla categoria EP, ovvero a soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione interna di Ateneo. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di conferimento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, con facoltà di rinnovo. L'incarico è conferito».

Dopo le parole «e applicando ove possibile e opportuno il criterio della rotazione degli incarichi.», i periodi «Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale. L'incarico ha una durata minima di due anni finanziari e una durata massima di quattro e può essere rinnovato.

Alla revoca dell'incarico si procede, nei casi di cui al punto 4, ultimo capoverso, con decreto motivato del rettore, su proposta del Direttore amministrativo e previa contestazione all'interessato.», sono sostituiti dai seguenti:

«Con provvedimento del direttore amministrativo sono inoltre conferiti, ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.

La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con provvedimento motivato dal direttore amministrativo previa contestazione all'interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa o reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.

L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le modalità previste dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di Ateneo».

4 - Al comma 6, dopo le parole «secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale» la parola «vigente» è eliminata e sono aggiunte le parole «e dalla regolamentazione interna di Ateneo.».

5 - Il comma 7 è abrogato.

Art. 2.

1 - Per effetto delle modifiche di cui all'art. 1 il testo dell'art. 37 dello statuto di Ateneo risulta essere il seguente:

1. Fermi restando i principi di pubblicità e di trasparenza di cui all'art. 7, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative a criteri di economicità, di efficacia e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale in materia e dai regolamenti universitari di attuazione.

2. L'Università provvede con proprio regolamento alla organizzazione delle strutture amministrative centrali secondo criteri di distinzione degli uffici in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilità funzionale, nonché alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale.

3. In conformità al principio generale della separazione tra funzioni di indirizzo e funzione di gestione, ai dirigenti amministrativi spetta, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'Università, nel rispetto dei regolamenti e nell'ambito delle risorse disponibili, la gestione delle funzioni amministrative, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati.

4. Il direttore amministrativo sovrintende alle strutture amministrative centrali dell'università, determinando, in esecuzione dei regolamenti di ateneo, i criteri generali di organizzazione di cui è responsabile; cura, sulla base delle direttive del rettore, l'attuazione del programma annuale di attività; sottopone annualmente, sulla base delle relazioni dei dirigenti delle strutture amministrative, e del nucleo di valutazione interna, alla valutazione degli organi centrali di governo una analisi della economicità e della efficacia dell'attività amministrativa; esplica, tenendo anche conto della valutazione suddetta, una azione generale di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, in particolare coordinando le attività dei responsabili dei procedimenti, verificando e controllando l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.

L'incarico di direttore amministrativo è conferito dal rettore, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, a un dirigente delle università o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alla amministrazione pubblica, per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è di tipo subordinato, regolato da un contratto di diritto privato. È istituita la figura del direttore amministrativo vicario al quale spetta collaborare con il direttore amministrativo in tutte le sue funzioni e sostituirlo in caso di suo impedimento o assenza.

La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine è disposta con decreto motivato del rettore, sentito il consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa, o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.

5. Coloro che sono preposti agli uffici di livello dirigenziale collaborano con il direttore amministrativo nell'osservanza delle rispettive competenze ed organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate. In particolare verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio che da esso dipende, individuano i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio stesso e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.

L'incarico di direzione di uffici di livello dirigenziale è conferito, con provvedimento del direttore amministrativo, a un dirigente di ruolo dell'Università di Pisa ovvero, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Università di Pisa appartenente alla categoria EP, ovvero a soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione interna di Ateneo. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di conferimento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, con facoltà di rinnovo. L'incarico è conferito tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei

programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e applicando, ove possibile e opportuno il criterio di rotazione degli incarichi.

Con provvedimento del direttore amministrativo sono inoltre conferiti, ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.

La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con provvedimento motivato del direttore amministrativo previa contestazione all'interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa o reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.

L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le modalità previste dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di Ateneo.

6. Le assunzioni all'impiego del personale tecnico-amministrativo avvengono secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di Ateneo.

7. Abrogato.

8. Presso l'Università è costituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominati dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, di cui uno con funzioni di presidente tra i giudici amministrativi o i consiglieri della Corte dei conti o i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, e uno effettivo tra i dirigenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio resta in carica tre anni e ai suoi componenti è assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di una indennità e di eventuali gettoni di presenza. Il collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2397 e seguenti del codice civile; in particolare partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione esprimendo parere obbligatorio sulle materie di bilancio e svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Ateneo, sia collegialmente che mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai membri del collegio, anche supplenti. Il collegio presenta una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmessa alla Corte dei conti unitamente al conto stesso.

Art. 4.

1 - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

2 - Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 26 febbraio 2002

Il rettore: MODICA

02A02893

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Londra

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia di 1ª categoria in Londra è modificata come segue:

le contee di Londra, Avon, Bedford, Berks, Buckingham, Cambridge, Cornwall, Devon, Dorset, Dyfed, Essex, Gloucester, Hamps, Hereford, Worcester, Hertfordshire (esclusa la parte settentrionale e le città di Hitchin e Stevenage), Isle of Wight, Kent, West Midlands, Norfolk, Northampton, Oxford, Somerset, Suffolk, Surrey, East Sussex, West Sussex, Warwick, Wilts, Mid Glamorgan, South Glamorgan, West Glamorgan, Gwent, Powys (distretto di Brecknock), Isole Normanne e Gibilterra.

Art. 2.

Il consolato onorario in Gibilterra è posto alle dirette dipendenze del consolato generale d'Italia in Londra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A02837

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare istituita presso l'Ambasciata d'Italia in Wellington

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare istituita presso l'ambasciata d'Italia in Wellington è modificata come segue: il territorio dello Stato compresi i territori associati di Niue e delle Isole Cook, Tonga, le Samoa occidentali, Kiribati, Tuvalu, Marshall e Isola di Pitcairn e dipendenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A02839

Rilascio di exequatur

In data 22 febbraio 2002 il Ministro segratario di Stato per gli affari asteri ha concesso l'exequatur al sig. Luis Galindo Galecio, console generale della Repubblica del Perù a Torino.

02A02841

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica araba siriana, con un allegato, firmato a Damasco il 23 aprile 1998.

In data 7 febbraio 2002 si è concluso lo scambio delle notifiche previste per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba siriana, con un allegato, firmato a Damasco il 23 aprile 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 165 del 26 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2000.

Conformemente all'art. 12 l'accordo è entrato in vigore in data 7 febbraio 2002.

02A02836

Entrata in vigore del trattato sui cieli aperti firmato ad Helsinki il 24 marzo 1992

A seguito dell'emanazione della legge 4 ottobre 1994, n. 583 pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1994 che ha autorizzato la ratifica italiana del trattato sui cieli aperti, firmato ad Helsinki il 24 marzo 1992, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 31 ottobre 1994.

Essendosi verificate le condizioni previste dall'articolo XVII, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 2 gennaio 2002.

02A02840

Limitazioni di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Oulu (Finlandia)

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Unto Einar Paananan, vice console onorario in Oulu (Finlandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Helsinki delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nell circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

4. autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelle a carattere notarile;

5. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A02838

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto dirigenziale 14 marzo 2002 è stato revocato il decreto dirigenziale 11 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2002, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Monti Mariarosaria alla sede di Caivano, distretto notarile di Napoli.

02A03256

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 marzo 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8817
Yen giapponese	116,56
Corona danese	7,4341
Lira Sterlina	0,61800
Corona svedese	9,0139
Franco svizzero	1,4633
Corona islandese	88,83
Corona norvegese	7,6990
Lev bulgaro	1,9505
Lira cipriota	0,57524
Corona ceca	31,230
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,26
Litas lituano	3,4521
Lat lettone	0,5591
Lira maltese	0,4009
Zloty polacco	3,6225
Leu romeno	29040
Tallero sloveno	223,8747
Corona slovacca	41,889
Lira turca	1191000
Dollaro australiano	1,6619
Dollaro canadese	1,3956
Dollaro di Hong Kong	6,8769
Dollaro neozelandese	2,0020
Dollaro di Singapore	1,6125
Won sudcoreano	1169,84
Rand sudafricano	10,1748

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A03469

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.3337-XV.J(3237) del 30 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «A.P.E. 002», che la ditta «A.P.E. Pirotecnica emiliana» intende fabbricare presso la ditta «La pirotecnica aversana di Farinaro Luigi & C.» sita in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3338-XV.J(3236) del 30 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «A.P.E. 001», che la ditta «A.P.E. Pirotecnica emiliana» intende importare dalla ditta Pirotecnia Turis S.L. - Spagna, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A02825

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Tutela dei nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tuttantico - 17ª mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato», in Genova.

Con decreto ministeriale del 1° marzo 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tuttantico - 17ª mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato» che avrà luogo a Genova dal 25 aprile 2002 al 28 aprile 2002.

02A03168

Tutela dei nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Boma - 3ª mostra mercato dell'usato nautico», in Genova.

Con decreto ministeriale del 1° marzo 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Boma - 3ª mostra mercato dell'usato nautico» che avrà luogo a Genova dal 6 aprile 2002 al 14 aprile 2002.

02A03169

Tutela dei marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «MIDO 2002 - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia», in Milano.

Con decreto ministeriale del 1° marzo 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «MIDO 2002 - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia» che avrà luogo a Milano dal 3 maggio 2002 al 6 maggio 2002.

02A03178

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Venditalia», in Genova.

Con decreto ministeriale del 1° marzo 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Venditalia» che avrà luogo a Genova dal 9 maggio 2002 al 12 maggio 2002.

02A03179

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2002, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1977, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi	Indici (base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2001 febbraio	114,3	3,0	5,4
marzo	114,4	2,8	5,3
aprile	114,8	3,1	5,3
maggio	115,1	3,0	5,4
giugno	115,3	2,9	5,6
luglio	115,3	2,7	5,4
agosto	115,3	2,7	5,4
settembre	115,4	2,6	5,2
ottobre	115,7	2,6	5,3
novembre	115,9	2,3	5,1
dicembre	116,0	2,3	5,1
media	*115,1*	—	—
2002 gennaio	116,5	2,3	5,4
febbraio	116,9	2,3	5,3

02A03218

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Gan Italia S.p.a. Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Gan Italia S.p.a.), in Roma.

Con provvedimento n. 2062 del 12 marzo 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Gan Italia S.p.a. Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Gan Italia S.p.a.), con le modifiche deliberate in data 29 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 4 (Ampliamento dell'oggetto sociale con riferimento all'esercizio in Italia ed all'estero delle assicurazioni e riassicurazioni «in tutti i rami danni consentiti dalla legge», in luogo della elencazione dei singoli rami autorizzati. Introduzione della possibilità di prestare fidejussioni ed altre garanzie anche reali sotto qualsiasi forma); art. 5 (Nuova determinazione del capitale sociale in euro 10.400.000, in luogo del precedente importo di L. 20.000.000.000, diviso in n. 2.000.000 azioni del valore nominale di euro 5,20 cadauna, in luogo del precedente importo di L. 10.000, mediante prelievo dalla riserva straordinaria); art. 11 (Introduzione della possibilità di convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. Introduzione

della possibilità di partecipare ed assistere alle assemblee anche in tele o videoconferenza: modalità di convocazione, condizioni ed effetti); art. 18 (Introduzione della possibilità di convocazione delle riunioni del consiglio da parte del collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); art. 19 (Introduzione delle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione e della possibilità di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio anche in tele o videoconferenza: modalità di convocazione, condizioni ed effetti); art. 23 (Nuove modalità di convocazione del comitato esecutivo con possibilità, da parte del collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, di convocare il comitato previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, col rinvio all'art. l9 in relazione a modalità, condizioni ed effetti della convocazione); art. 26 (Nuova disciplina in materia di: *a)* nomina del presidente del collegio sindacale: criteri; *b)* requisiti di professionalità dei sindaci di cui all'art. 1, comma l e 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162; *d)* individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 162/2000, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa; *e)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: individuazione del tipo di società «quotate e assicurative non quotate» da considerare a tale fine; *f)* possibilità da parte del collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, di convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione e di avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni di dipendenti della compagnia); art. 27 (Eliminazione del riferimento al «Conto perdite e profitti» ed introduzione dell'obbligo, in capo agli amministratori, di formazione e di comunicazione del bilancio al collegio sindacale ed alla società di revisione, nei termini e nelle forme di legge).

02A03153

Modificazioni allo statuto della Gan Italia Vita S.p.a. Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Gan Italia Vita S.p.a.), in Roma.

Con provvedimento n. 2061 del 12 marzo 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Gan Italia Vita S.p.a. Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Gan Italia Vita S.p.a.), con le modifiche deliberate in data 29 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 4 (Riformulazione dell'articolo in materia di oggetto sociale con riferimento all'esercizio dell'attività in Italia ed all'estero «in tutti i rami di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita umana consentiti dalla legge» - in luogo della elencazione dei singoli rami autorizzati. Introduzione delle parole «anche reali» relativamente alle altre garanzie che la compagnia può altresì prestare); art. 5 (Nuova determinazione del capitale sociale in euro 15.600.000, in luogo del precedente importo di L. 30.000.000.000, diviso in n. 3.000.000 azioni del valore nominale di euro 5,20 cadauna, in luogo del precedente importo di L. 10.000, mediante prelievo dalla riserva straordinaria); art. 11 (Introduzione della possibilità di convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. Introduzione della possibilità di partecipare ed assistere alle assemblee anche in tele o videoconferenza: modalità di convocazione, condizioni ed effetti); art. 18 (Introduzione della possibilità di convocazione delle riunioni del consiglio da parte del collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); art. 19 (Introduzione delle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione e della possibilità di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio anche in tele o videoconferenza: modalità di convocazione, condizioni ed effetti); art. 23 (Nuove modalità di convocazione del comitato esecutivo con possibilità, da parte del collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, di convocare il comitato previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, con rinvio all'art. 19 in relazione a modalità, condizioni ed effetti della convocazione); art. 26 (Nuova disciplina in materia di: *a)* nomina del presidente del collegio sindacale: criteri; *b)* requisiti di professionalità dei sindaci di cui all'art. 1, comma l e 2, lettere *b)* e *c)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162; *c)* individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 162/2000, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa; *d)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: individuazione del tipo di società «quotate e assicurative non quotate» da considerare a tale fine; *e)* possibilità da parte del collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso di convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione e di avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni di dipendenti della compagnia); art. 27 (Eliminazione del riferimento al «conto perdite e profitti» ed introduzione dell'obbligo, in capo agli amministratori, di formazione e di comunicazione del bilancio al collegio sindacale ed alla società di revisione, nei termini e nelle forme di legge).

02A03154

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Filtex» società cooperativa a responsabilità limitata, in Tiarno di Sopra.

Con deliberazione n. 219 del 25 febbraio 2002, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Filtex» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Tiarno di Sopra, via Ampola n. 32, sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Alessandro Tonina con studio in Trento, via Brennero n. 130.

02A03257

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Janesich 1835 di Ianesich Francesco, via San Nicolò n. 29 - Trieste, già assegnataria del marchio di identificazione 63TS, ha cessato in data 31 dicembre 2001 la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste che ha provveduto alla loro deformazione.

02A02842

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante: «Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 20 marzo 2002)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 2, comma 1, dove è scritto: «1. Il recupero delle somme di cui all'art. 1, comma 1, maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2, è *effettuata* nei confronti dei loro beneficiari ...», leggasi: «1. Il recupero delle somme di cui all'art. 1, comma 1, maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2, è *effettuato* nei confronti dei loro beneficiari ...»;

all'art. 3, comma 1, secondo periodo, dove è scritto: «... il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, alla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione per il recupero degli *import* residui.», leggasi: «... il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, alla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione per il recupero degli *importi* residui.».

02A03467

Comunicato concernente l'avviso del Ministero degli affari esteri, recante: «Soppressione dei vice consolati onorari presso l'ambasciata d'Italia in Bakersfield e San Pedro (Stati Uniti)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002).

Il titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 45, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è da intendersi sostituito dal seguente: «Soppressione dei vice consolati onorari in Bakersfield e San Pedro (Stati Uniti)».

02A03252

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651069/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035